
Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi

Appalti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BRINDISI

Gara telematica a procedura aperta per l'affidamento del servizio di integrazione specialistica scolastica.**DISCIPLINARE DI GARA**

Gara telematica sulla piattaforma di e-procurement della S.U.A. Provincia di Brindisi

Procedura aperta ex articolo 60, comma 1^a del decreto legislativo n. 50 del 2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 3, lett. a) del decreto legislativo n. 50 del 2016

Affidamento del servizio di integrazione specialistica scolastica di studenti disabili frequentanti le scuole secondarie di 11° ed assistenza specialistica personalizzata scolastica di studenti disabili videolesi e audiolesi, frequentanti le scuole di ogni ordine e grado.

CPV 85311200-4**CIG 7141431F47****PARTE PRIMA****1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE****1.1. Termine per la presentazione dell'offerta:**

- a) Il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è prescritto al punto IV.2.2) del bando di gara;
- b) Il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
- c) Il recapito tempestivo dell'offerta, in ogni caso, è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

1.2 Modalità di presentazione dell'offerta:

- a) la procedura si svolge attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement di cui alla successiva lettera b), mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni, con le modalità tecniche richiamate nella stessa lettera b), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara;
- b) la piattaforma telematica ed il sistema utilizzati sono nella disponibilità della Stazione Unica Appaltante Provincia di Brindisi e sono denominati "SUA-Provincia di Brindisi" (di seguito, per brevità, solo "**Sistema**"), il cui accesso è consentito dall'apposito link presente sul profilo del committente o dall'indirizzo internet <https://www.sua.provincia.brindisi.it/>, menù "Accedi"; pertanto:
 - l'operatore economico deve accreditarsi sul Sistema ed accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti al Sistema stesso, in esecuzione delle istruzioni fornite dal medesimo Sistema, non essendo sufficiente il semplice caricamento (upload) degli stessi sulla piattaforma telematica;
 - le modalità tecniche per l'utilizzo del Sistema sono contenute nell'allegato " Norme Tecniche di Utilizzo", reperibile all'indirizzo Internet sopra indicato, ove sono descritte le informazioni

riguardanti il Sistema, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione, le modalità di registrazione e accreditamento, la forma delle comunicazioni, re modalità per la presentazione della documentazione e delle offerte ed ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo del Sistema;

- per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento del Sistema non diversamente acquisibili, è possibile accedere **all'Help Desk (Numero Verde): 800 192 750**;

Al fine di rendere le informazioni di base utili per la partecipazione alla gara (gestita, come detto, attraverso il sistema della piattaforma telematica), si riporta, di seguito, una sommaria descrizione degli adempimenti richiesti che, comunque, saranno meglio compresi in fase operativa seguendo le istruzioni ed indicazioni che verranno fornite *step by step* dal sistema.


Per accedere al Sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione dell'impresa all'indirizzo: <https://www.sua.provincia.brindisi.it/>

Conclusa con successo la registrazione, indicata la casella di posta elettronica certificata (PEC) che verrà utilizzata per tutte le comunicazioni relative alla procedura di gara, l'impresa potrà partecipare alla gara inviando la propria offerta.

Per proporre la propria candidatura, le imprese, una volta registrate, dovranno accedere alla sezione relativa alla gara in argomento, cliccare il pulsante azzurro "Partecipa" e seguire le indicazioni presenti sul sito:

Il percorso dovrà essere completato seguendo gli *step* che verranno indicati dal sistema operativo attraverso i *form* che lo stesso mette a disposizione.

Se inviata correttamente l'offerta alla stazione appaltante sul sistema si visualizzerà un messaggio di conferma di partecipazione simile al seguente:



Il sistema, quindi, inoltrerà in automatico all'offerente una comunicazione di "Conferma partecipazione alla gara" all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa. Tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.

Le dichiarazioni e la documentazione prevista dal bando, dal disciplinare e dal capitolato di gara, costituenti parte integrante e sostanziale del bando, sottoscritti digitalmente, dovranno essere contenuti in un file compresso (*zip*), a sua volta firmato digitalmente ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. s) del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale).

Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta è possibile revocare la propria partecipazione o modificare un'offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata a sistema

una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata. Si precisa che il sistema considera valida solo l'ultima offerta inviata.

Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo in modo da consentire alla Stazione Appaltante e/o al Gestore della piattaforma di fornire l'eventuale assistenza che dovesse rendersi necessaria al superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza nell'utilizzo della piattaforma da parte degli Operatori Economici.

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

- c) fermo restando quanto previsto alla lettera b), tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla piattaforma del Sistema, devono essere sottoscritti con firma digitale; nel presente disciplinare di gara con termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CADES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile, dopo l'apposizione della firma digitale, dall'estensione «.p7m»; nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate;
- d) gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere al Sistema di cui alla lettera b), con le proprie chiavi di accesso ottenibili mediante registrazione e accreditamento all'indirizzo Internet di cui alla stessa lettera b) e, seguendo la procedura, far pervenire al Sistema, entro il termine perentorio di cui all'articolo 1.1, lettera a), le buste telematiche contenenti la documentazione richiesta dal presente disciplinare di gara.

A – Busta amministrativa (con la documentazione amministrativa)	B – Busta tecnica (con l'Offerta Tecnica)	C – Busta economica (con l'Offerta economica)
--	--	--

1.3. Recapito presso la Stazione appaltante.

Il «profilo di committente», sezione del sito informatica «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è il seguente:

<https://www.provincia.brindisi.it/>

Non è ammessa la presentazione di alcun atto o documento al recapito fisico della Stazione appaltante.

2. CAPO 2 - ELEMENTI ESSENZIALI DELL'OGGETTO DELLA GARA

2.1. Entità dell'appalto (tutti gli importi sono in euro e I.V.A. esclusa)

Valore stimato complessivo dell'appalto: Euro 1.302.732,98=

importo posto a base di gara:

- è di euro **19,80** orarie per la figura dell'OSS, incluso di ogni onere e spesa, a carico della ditta;
- è € **22,00** orarie per le figure professionali di educatore per l'assistenza specialistica e sensoriale, incluso di ogni onere e spesa, a carico della ditta;

L'importo per la prestazione oraria si intende comprensivo di qualunque costo sopportato dalla Ditta per l'erogazione del servizio (segreteria, coordinamento, formazione etc, spese generali, utile d'impresa ecc..ecc.).

L'appalto è finanziato con fondi regionali e statali.

2.2. Durata dell'appalto o termine di esecuzione

L'appalto ha la durata di un anno, presumibilmente dal 15.09.2017 al 12.06.2018, salvo prosecuzione

per esami e salvo, per la scuola dell'infanzia che termina al 30.06.2018; in tale ultimo caso il servizio è erogato solo se richiesto dalla famiglia.

L'avvio del servizio potrà avvenire anche sotto riserva di legge e l'impresa aggiudicataria dovrà avviare il servizio, su richiesta della stazione appaltante, anche in pendenza della stipula del contratto. L'impresa aggiudicataria, inoltre, dovrà garantire il servizio in essere nelle more e sino all'espletamento della nuova procedura concorsuale.

L'amministrazione provinciale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di proseguire il rapporto contrattuale con l'aggiudicatario alle medesime condizioni risultanti dalla gara, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.lgs. 50/2016.

Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale ed è subordinato alla verifica della sussistenza dei seguenti presupposti, di fatto e di diritto:

- sussistenza della competenza della Provincia nell'erogazione del servizio per il tempo successivo a quello del presente contratto e, quindi, disponibilità delle relative risorse finanziarie, mediante convenzione di avvilimento con la Regione Puglia;
- sussistenza di un livello di qualità elevata del servizio erogato dalla ditta aggiudicataria nell'anno di durata del presente contratto;
- sussistenza e permanenza di tutti i requisiti di ordine generale in capo alla ditta contraente;
- la possibilità di prosecuzione sia stata indicata nell'avviso di gara in oggetto;
- l'importo totale previsto per la prosecuzione del servizio è computato per la determinazione del valore globale del presente appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'art. 35 comma 1 del codice appalti.

2.3. Altre Informazioni sull'intervento

2.3.1. Luogo di esecuzione (codice ISTAT: 074001)

Territorio della Provincia di Brindisi

2.3.2. Breve descrizione dell'intervento:

Servizio di integrazione specialistica scolastica di studenti disabili frequentanti le scuole secondarie di II° e il servizio di assistenza specialistica scolastica di studenti disabili videolesi e/o audiolesi frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, che necessitano di prestazioni di assistenza educativa per l'autonomia e di assistenza alla comunicazioni, residenti/domiciliati in provincia di Brindisi. Le condizioni contrattuali minime sono indicate nel Capitolato speciale d'appalto.

Codice CPV: 85311200-4

2.3.3. Ammissibilità di varianti: NO

2.3.4. Criterio di affidamento

Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 3, lett. a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, con i seguenti criteri (specificati ai successivi articoli 4.1 e 5.1).

La commissione per l'aggiudicazione dell'appalto ha a disposizione complessivamente 100 punti. La valutazione complessiva sarà determinata dalla somma dei punteggi parziali per ciascun dei criteri di seguito indicati:

- | | | |
|----|-----------------------|----------|
| A. | QUALITA' DEL SERVIZIO | Punti 80 |
| B. | PREZZO | Punti 20 |

2.3.5. Provvedimenti amministrativi:

- a) ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la presente procedura è

stata indetta con determinazione del Responsabile del Servizio della Provincia di Brindisi n. 551 del .13-07-2017.

b) Responsabile unico del procedimento è la Sig.ra Flora LEO.

2.3.6. Subappalto

Il contratto non è cedibile e non sono ammesse forme, neppure parziali, di subappalto. La violazione del divieto di cui al presente articolo comporterà la risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

2.4 Obblighi in materia di personale

Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 50, D. Lgs. n. 50/2016 ed al fine di assicurare la salvaguardia e la stabilità occupazionale nonché delle professionalità maturate nella esecuzione dei servizi condotti dalla precedente gestione sul territorio interessato dai presente appalto, si chiarisce espressamente che l'aggiudicatario dovrà garantire la conservazione dei livelli occupazionali e rispettare le prescrizioni previste dagli artt. 4 del vigente CCM. per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, con riferimento alla assunzione di personale e all'avvicendamento di imprese nella esecuzione dei servizi del 31.05.2011 e ss. mm. e ii.. Per ciò che riguarda il personale si farà riferimento a quanto stabilito dal Contratto collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL). Per il personale da adibire al servizio occorre far riferimento agli artt 3 e 9 del capitolato speciale d'appalto. Si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.

3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

(Busta telematica: A- BUSTA AMMINISTRATIVA)

In fase di partecipazione, dopo aver effettuato con successo l'accesso al Sistema, l'operatore economico che intende partecipare, deve caricare (upload) la pertinente documentazione amministrativa, firmata digitalmente, nell'ambito della busta telematica (virtuale) «A - BUSTA AMMINISTRATIVA», come descritta nel seguito:

3.0. Documentazione amministrativa preliminare

3.0.1. PASSOE del sistema AVCPASS

Tutti gli operatori economici che partecipano a qualsiasi titolo devono allegare il proprio «PASSOE», ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 157 del 17 febbraio 2016, rilasciato dalla stessa ANAC nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3.0.2. Garanzia provvisoria (articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016):

- a) garanzia provvisoria, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per un importo di € **26.054,66=** pari al 2% (due per cento) dell'importo stimato del costo annuale del servizio di cui all'articolo 2.1 costituita, a scelta dell'offerente, da:
 - a.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del beneficiario di cui alla lettera e);
 - a.2) fidejussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo

- n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi; gli eventuali operatori economici cooptati possono essere omessi dall'intestazione;
- a.3) ricevuta di avvenuto versamento, recante il numero di CRO o il codice TRN, sul conto corrente di cui al codice IBAN: IT 92 Q 0100003245431300060741 (BIC-SWIFT: PASCITMMBRI), presso la Banca Monte dei Paschi di Siena - Piazza Cairolì, 17 - 72100 Brindisi, intestato alla Provincia di Brindisi, causale: partecipazione gara per la gestione del servizio trasporto assistito degli alunni diversamente abili, residenti/domiciliati in provincia di Brindisi, frequentanti Istituti Scolastici di secondo grado di competenza della Provincia di Brindisi;
- b) impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, se l'offerente risulta aggiudicatario; tale impegno deve essere contenuto o allegato alla garanzia di cui alla lettera a), oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del fideiussore;
- c) ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016:
- c.1) l'importo della garanzia provvisoria è ridotto, anche cumulando le relative riduzioni:
- del 50% (cinquanta per cento) per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2010;
 - del 30% (trenta per cento) per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009, o in alternativa, del 20% (venti per cento) per gli offerenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
 - del 15% (quindici per cento) per gli offerenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;
- c.2) le condizioni di cui al precedente punto sub. c.1) sono segnalate dal concorrente in modo inequivocabile e saranno documentate o comprovate nella successiva fase di verifica;
- c.3) In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1, anche distintamente tra di loro, sono accordate se il possesso dei requisiti è comprovato da tutte le imprese raggruppate o consorziate;
- d) la fideiussione di cui alla lettera a), punto sub. a.2), nonché l'impegno di cui alla lettera b) se assunto con atto separato, deve essere presentata in formato cartaceo in originale con sottoscrizione olografa del soggetto competente per conto dell'istituto garante recante l'indicazione della relativa carica o dei poteri; se la fideiussione è emessa in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma digitale del garante, può essere sostituita da copia a stampa dell'originale digitale o dal documento riepilogativo di polizza purché, in ambedue casi, sia rispettata una delle seguenti condizioni:
- riporti chiaramente l'indicazione dell'indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica dell'autenticità;
 - l'originale in formato digitale sia trasmesso entro il termine per la presentazione dell'offerta, accluso nella busta A) contenente la documentazione amministrativa;
- e) il beneficiario della garanzia provvisoria, che deve essere chiaramente indicato anche sulla fideiussione di cui alla lettera d), è la Stazione appaltante in intestazione SUA - Provincia di Brindisi.

3.0.3. Contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005);

a) attestazione di avvenuto pagamento del contributo di € **140,00=** a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, previa iscrizione on-line al “Servizio di riscossione” al portale <http://contributi.avcp.it>; l’utente iscritto per conto dell’offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della procedura di riferimento

CIG: 7141431F47;

b) il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo:

- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al “Servizio Riscossione Contributi” e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell’avvenuto pagamento, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l’offerente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “Pagamenti effettuati” disponibile allo stesso indirizzo web;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio Riscossione Contributi”, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; lo scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione.

3.0.4. Protocollo di legalità o Patto di integrità e altri accordi multilaterali

Dichiarazione, come da modello allegato, resa ai sensi del Protocollo di Legalità sottoscritto in data 03.01.2007 tra il Prefetto di Brindisi e la Provincia di Brindisi, con cui si dichiara, pena la rescissione del relativo contratto d’appalto, l’accettazione delle condizioni previste e sua allegazione alla documentazione di gara. Accettazione Codice Etico delle imprese concorrenti e appaltatrici degli appalti provinciali.

3.0.5. Assenza di partecipazione plurima (art. 48, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016):

Una dichiarazione con la quale l’operatore economico attesta che ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:

- a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
- b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese arti lane per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicata per l’esecuzione.

3.1. Condizioni di Ammissione e Selezione**3.1.1. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016):**

- Iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, o analogo registro dello Stato di appartenenza, per l’attività comprendente l’oggetto dell’appalto;
- Per le cooperative sociali iscrizione negli appositi Albi regionali, ove previsti;
- Compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale con le attività oggetto dell’affidamento
- Possesso dei requisiti previsti dall’art.37 del Regolamento regionale n.4/2007 attuativo della L.R. 19/2006 e s.m.i.;

3.1.2. Motivi di esclusione (articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016)

- 1) **Ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016**, condanna con sentenza

definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. n. 309 del 1990, dall'articolo 291-quater del D.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 1

Devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l'indicazione del reato, delle circostanze, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; inoltre:

- *l'operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;*
- *se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui alla precedente lettera a) sono sufficienti, l'operatore economico è ammesso; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico;*
- *se l'operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dalle precedenti lettere a) e b) durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza;*
- *se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari alla durata della pena principale con un massimo di 5 (cinque) anni;*
- *non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.*

2) Ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016:

- a) sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
- b) sussistenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 159 del 2011.

3) Ai sensi dell'articolo 80, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'esclusione per i motivi di cui al precedente numero 1) è disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti di tutte le persone fisiche elencate nel seguito

- attualmente in carica;
- cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del disciplinare di gara;
- a) in caso di impresa individuale: il titolare;
- b) in caso di società in nome collettivo: tutti i soci;
- c) in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
- d) in caso di altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza; dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,
- e) limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci: il socio unico (persona fisica), il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
- f) i procuratori speciali se dotati dei poteri sufficienti alla stipulazione del contratto per il quale l'operatore economico concorre;

4) Ai sensi dell'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'esclusione è disposta se l'operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi ai pagamenti:

- a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973;
- b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (in G.U. n. 125 del 2015).

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 4

L'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

5) ai sensi dell'articolo 80, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016:

- a) aver commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all'allegato X del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordata con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, quali:
 - significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo a una

- condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
 - il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) ricadere in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all'articolo 7 del D.P.R. n. 62 del 2013;
- e) incorrere nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- f) essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico
- g) iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- h) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell'anno antecedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte o in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;
- i) violazione della disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5

- *Quanto alle condizioni di cui alla lettera b), l'operatore economico gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, o in concordato con continuità aziendale, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato; se l'ANAC ai sensi dell'articolo 110, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ha subordinato la partecipazione alla necessità di ricorso al l'avalimento da parte di un operatore economico ausiliario;*
- *quanto alle condizioni di cui alle lettere c), d) ed e), devono essere dichiarate esplicitamente, con l'indicazione delle parti, delle circostanze, dell'eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l'operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti;*
- *quanto alle condizioni di cui alla lettera f), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione dello razzo, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma*

2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 036, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale;

- *quanto alle condizioni di cui alla lettera l), l'operatore economico è in regola con le disposizioni se il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:*
 - *è inferiore a 15;*
 - *è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;*
 - *è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è superiore a 35, ma risulta in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999;*
 - *quanto alle condizioni di cui alla lettera l), la circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;*
- l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;
- m) trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

Le carenze di elementi formali della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lgs 50/2016, in particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità formale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa; tutti gli elementi che incidono sull'esistenza dei documenti e la segretezza dell'offerta tecnica e di quella economica.

3.1.3. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria

l'operatore economico deve possedere, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 83 comma 5 del vigente codice degli appalti:

- un fatturato globale minimo annuo (2016) non inferiore a duemilioni di euro (valore annuo stimato dell'appalto calcolato in relazione al periodo di possibile durata dello stesso e, cioè un anno oltre a quattro di eventuale rinnovo);
- un fatturato medio, con riferimento al settore specifico di attività oggetto dell'appalto (integrazione

specialistica scolastica disabili), maturato nell'ultimo triennio (2014/2016), non inferiore a un milione e mezzo di euro;

- almeno due idonee dichiarazioni di due primari istituti bancari attestanti la solidità economica e finanziaria dell'operatore economico;

In caso di R.T.I e di Consorzio, la capogruppo, il consorzio nella sua autonomia strutturale o una delle consorziate incaricate del servizio, dovranno possedere i livelli minimi di capacità economica finanziaria in misura non inferiore al 40%. La restante percentuale dovrà essere posseduta dalle mandanti e/o dalle altre consorziate incaricate del servizio con un limite individuale comunque non inferiore al 10% dei requisiti globali richiesti. Comunque, in ogni caso di R.T.I. la mandataria dovrà sempre possedere i requisiti richiesti in percentuale maggiore rispetto a qualsiasi mandante. (Voce A del conto economico del bilancio).

Note di chiarimento ai requisiti di cui al punto 3.1.3: *Per esercizi si intendono esercizi interi dimostrabili con i bilanci depositati o, per gli operatori economici non tenuti alla redazione del bilancio, con le denunce dei redditi presentate annualmente all'Agenzia delle Entrate.*

3.1.4. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnico-professionale

L'operatore economico, pena l'inammissibilità, deve dimostrare:

- di aver eseguito servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, negli ultimi tre anni (2014/2016), con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati; per tali servizi l'operatore deve dimostrare, di aver svolto gli obblighi contrattuali correttamente e senza contestazioni alcuna, raggiungendo livelli buoni di qualità rilevata dei servizi erogati, con apposite attestazioni di corretta esecuzione e buon esito qualitativo dei servizi erogati, all'uopo rilasciate dai committenti. **ATTENZIONE: poiché l'esperienza è requisito di valutazione in sede d'offerta tecnica, il concorrente in questa fase DEVE LIMITARSI AD INDICARE SOLO IL REQUISITO RICHIESTO PER L'ACCESSO, quindi solo l'esperienza maturata nel triennio, PENA L'ESCLUSIONE DALLA GARA.**
- Di possedere un organico medio nell'ultimo triennio (2014/2016) non inferiore a 50 unità delle quali almeno il 15% assunto con contratti di lavoro a tempo indeterminato e delle quali unità almeno il 5% deve svolgere ruoli di dirigenza, coordinamento, responsabile qualità ec.ec., con qualsivoglia tipologia di contratto di lavoro.

In caso di R.T.I e di Consorzio, la capogruppo, il consorzio nella sua autonomia strutturale o una delle consorziate incaricate del servizio, dovranno possedere i livelli minimi di capacità tecnico professionale in misura non inferiore al 40%. La restante percentuale dovrà essere posseduta dalle mandanti e/o dalle altre consorziate incaricate del servizio con un limite individuale, comunque, non inferiore al 10% dei requisiti globali richiesti. Comunque, in ogni caso di R.T.I. la mandataria dovrà sempre possedere i requisiti richiesti in percentuale maggiore rispetto a qualsiasi mandante.

3.2. Operatori economici in forma Plurisoggettiva o Aggregata

3.2.1. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari

Ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 92, D. P. R. n. 207/2010:

- a) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
- b) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione con conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016; tale impegno alla costituzione può essere omesso se è

- presentato unitamente all'offerta, ai sensi del punto 4.2, lettera e), punto sub. e.2);
- c) per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi: dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza dei motivi di esclusione) e al possesso dei requisiti di qualificazione di ordine speciale di cui ai punti 3.1.3 e 3.1.4, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;
 - d) indicazione dei servizi o delle parti di servizi che ciascun operatore economico intende assumere;
 - e) il requisito di cui al punto 3.1.1 e l'assenza dei motivi di esclusione di cui al punto 3.1.2 devono ricorrere ed essere dichiarati da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
 - f) i requisiti di cui al punto 3.1.3 possono essere raggiunti sommando quelli dei singoli operatori economici raggruppati o consorziati, tuttavia il mandatarario capogruppo deve possederne in misura superiore a ciascun operatore economico mandante.
 - g) i requisiti di cui al punto 3.1.4 possono essere apportati da qualunque operatore economico raggruppato, tuttavia i singoli contratti di cui allo stesso punto non sono frazionabili tra i diversi operatori economici raggruppati o consorziati.

3.2.2. Reti di imprese e contratti di rete:

In attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le reti di imprese di cui all'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall'articolo 42, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:

- a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto;
- b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione di cui al punto 3.1.7;
- c) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che:
 - sono individuate quali esecutrici dei servizi;
 - mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui al punto 3.1.8, se diverse dalle imprese esecutrici;
- d) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici o dei consorzi stabili, in quanto compatibili.

3.2.3. Consorzi stabili, consorzi di cooperative o di imprese artigiane:

- a) ai sensi rispettivamente dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, devono indicare se intendano eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
- b) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi della precedente lettera a) devono possedere il requisito di cui al punto 3.0.7 e non incorrere nei motivi di esclusione di cui al punto 3.1.2.

3.2.4. Offerenti che ricorrono all'avvalimento:

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'offerente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale, dei requisiti posseduti da altro operatore economico

(denominato impresa "ausiliaria"), alle seguenti condizioni:

- a) l'avvalimento è ammesso per i requisiti di cui al punto 3.1.3 e 3.1.4;
- b) l'avvalimento non è ammesso in relazione ai requisiti di cui al punto 3.1.1;
- c) alla documentazione amministrativa deve essere allegata una dichiarazione dell'offerente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, di cui è carente, con indicazione dei requisiti stessi e l'individuazione dell'impresa ausiliaria;
- d) alla documentazione amministrativa deve essere inoltre allegata una dichiarazione dell'impresa ausiliaria con la quale quest'ultima:
 - attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo le modalità di cui al punto 3.0.7 lett. c);
 - si obbliga verso l'offerente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui l'offerente è carente e di cui si avvale l'offerente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità previste per lo stesso offerente;
 - attesta che non partecipa alla gara in proprio, né partecipa in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto offerente oltre che ausiliaria;
 - attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;
- e) alla documentazione amministrativa deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e deve indicare esplicitamente i requisiti e le risorse messe a disposizione; nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo tra l'offerente e l'impresa ausiliaria.

4. CAPO 4 — OFFERTA

4.1.1. Offerta Tecnica (peso 80)

(Busta telematica: B — BUSTA TECNICA)

Oggetto dell'Offerta Tecnica

La busta **dell'Offerta Tecnica** deve contenere esclusivamente **l'Offerta Tecnica**; essa si deve configurare come un progetto esecutivo del servizio che l'operatore economico intende proporre, nel rispetto della progettazione dello stesso, contenuta del Capitolato speciale d'appalto posto a base della presente gara; l'offerta tecnica deve illustrare tutti gli elementi oggetto di valutazione tecnica specificati nel prospetto che segue. Saranno esclusi, in quanto inammissibili, le offerte tecniche che non si configurano quali progetti esecutivi e che non conseguono una valutazione minima di 40 punti.

SISTEMA DI VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA:

La Commissione attribuirà agli elementi di valutazione di natura qualitativa un punteggio compreso tra 0 e 80, secondo i criteri indicati, tenendo conto delle informazioni fornite dai concorrenti mediante dettagliata relazione di seguito descritta e secondo i criteri riportati.

La documentazione relativa agli elementi di natura qualitativa deve essere redatta in lingua italiana, in carta semplice e dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (con procura allegata).

Il materiale prodotto dovrà essere articolato in modo che gli elementi di natura qualitativa risultino chiaramente rilevabili e siano chiaramente associabili ai sub-criteri di cui segue il dettaglio.

Per la descrizione degli elementi che compongono l'offerta tecnica, i partecipanti potranno utilizzare n. 20 pagine complessive, redatte, preferibilmente, in formato A4, carattere Times New Roman con scrittura in corpo non inferiore a 12, eventualmente contenenti diagrammi o schemi; non sono computati nel numero di pagine le copertine, gli eventuali sommari, ma compresi, eventuali allegati, eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti: tale proposta dovrà attenersi all'esplicazione dei seguenti aspetti con una auspicabile suddivisione in paragrafi.

A	Elaborazione di un progetto che illustri come raggiungere gli obiettivi e le finalità del servizio di integrazione scolastica e del servizio di supporto mettendo in evidenza metodologie ed attenzione al contesto di riferimento.		Max 40 punti
A.1	Contestualizzazione culturale, istituzionale, normativa e "visione" dell'alunno con disabilità: significato e valore dell'integrazione sociale scolastica, modalità e strumenti per la sua realizzazione	Max 5 punti	
A.2	Interazione fornitore-committente Sistema di documentazione Sistema di valutazione degli interventi	Max 10 punti	
A.3	Metodologie per l'integrazione dell'alunno con disabilità e loro valorizzazione in raccordo col PEI	Max 10 punti	
A.4	Elementi innovativi e migliorativi utili allo sviluppo efficace del progetto ed al raggiungimento degli obiettivi	Max 15 punti	
B	Modello organizzativo per la gestione del servizio di integrazione scolastica		Max 20 punti
B.1	Struttura organizzativa, coordinamento, qualifiche ed esperienza del personale che eroga il servizio	Max 9 punti	
B.2	Gestione del sistema delle sostituzioni del personale educativo utilizzato per il servizio	Max 4 punti	
B.3	Proposta migliorativa di sviluppo del modello di lavoro per "equipe"	Max 4 punti	
B.4	Proposta di innovazione progettuale per sostenere inclusione e coinvolgimento della rete territoriale	Max 3 punti	
C	Progettazione formativa relativa ai temi della disabilità e dell'inclusione		Max 11 punti
C.1	Attività formativa specifica sui temi della pedagogia e della pedagogia speciale per bambini ed adolescenti con disabilità, utili alla qualificazione ed all'aggiornamento professionale del personale educativo	Max 3 punti	
C.2	Attività formative specifiche sui temi dell'integrazione scolastica per minori con disabilità utili alla qualificazione ed all'aggiornamento professionale del personale educativo	Max 3 punti	
C.3	Proposta migliorativa: - in termini di progettazione della metodologia formativa (alternativa alla lezione frontale) – 2 punti - in termini di offerta migliorativa rispetto al minimo richiesto nel Capitolato – 3 punti	Max 2 punti	
C4	Animazione territoriale e comunicazione sociale volta a sensibilizzare la comunità sui valori dell'inclusione, dell'accoglienza della diversità ec.ec.	3	
D	Risorse strumentali (es. carrozzine, ausili...) a carico dell'impresa messe a disposizione del servizio ed altre che possono essere di utilità, di innovazione e di miglioramento nella gestione per il servizio di integrazione scolastica		Max 9 punti
D.1	Descrizione delle risorse disponibili	Max 4 punti	

D.2	Offerta migliorativa intesa come beni strumentali che possono essere messi a disposizione del committente	Max 5 punti	
-----	---	-------------	--

Le relazioni devono essere sottoscritte dall'offerente; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti, le sottoscrizioni devono essere apposte da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

Non saranno valutate ammissibili e, pertanto, escluse dalla gara, le offerte tecniche che, a insindacabile giudizio del seggio di gara, non raggiungano, complessivamente, almeno 40 punti, fermo restando che la Stazione Appaltante si riserva, a insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto nel caso in cui ritenesse non meritevole di approvazione, sotto il profilo tecnico ed economico, alcuna delle offerte presentate.

La valutazione e l'aggiudicazione potranno esserci anche in presenza di una sola offerta purchè valida ed idonea. Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica è dato dalla sommatoria dei punteggi dei singoli sub-elementi.

4.1.2. Condizioni dell'Offerta Tecnica:

- a) ai sensi dell'articolo 95, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'Offerta tecnica, non può prevedere varianti al servizio posto a base di gara, ma esclusivamente miglioramenti, integrazioni migliorative o ampliamenti in funzione degli elementi di valutazione, considerando che le previsioni del Capitolato Speciale posto a base di gara sono le condizioni minime indispensabili;
- b) non sono ammesse le Offerte Tecniche che, in relazione ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione di cui all'articolo 4.1.1:
 - b.1) siano in contrasto con le condizioni degli elementi ritenuti inderogabili di cui alla precedente lettera a);
 - b.2) esprimono o rappresentano, soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivocate o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca, anche qualora la scelta tra le diverse soluzioni sia lasciata alla Stazione appaltante;
 - b.3) prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
 - b.4) sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
- c) dall'Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'Offerta Economica di cui all'articolo 4.2, tale da comprometterne la segretezza;
- d) l'Offerta Tecnica non può:
 - d.1) comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
 - d.2) contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- e) il verificarsi di una delle condizioni di cui alle precedenti lettere b), c) o d), comporta la non ammissibilità dell'Offerta Tecnica e l'esclusione del relativo offerente.

4.2. Offerta Economica (peso 20)

(Busta telematica: C — BUSTA ECONOMICA)

In questa busta devono essere introdotti esclusivamente i documenti costituenti l'offerta come descritti di seguito.

L'offerta di prezzo, generata dal Sistema, sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri come risultante dalla documentazione di cui al punto 3.1.1:

a) è redatta sull'importo a base d'asta di cui al punto 2.1, mediante dichiarazione di ribasso percentuale sul prezzo a base di gara; il ribasso percentuale può essere unico o differenziato per i due importi a base d'asta di seguito indicati pari ad:

1) € 19,80 orarie per la figura ciell'OSS, incluso di ogni onere e spesa, a carico della ditta;

2) € 22,00 orarie per le figure professionali di educatore per l'assistenza specialistica e sensoriale, incluso di ogni onere e spesa, a carico della ditta; con le modalità e alle condizioni di cui alla successiva lettera d);

b) il ribasso o i ribassi sono indicati obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;

c) il ribasso è indicato con non più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;

d) il ribasso offerto relativo all'esecuzione dei servizi è corredato obbligatoriamente, a pena di esclusione, dall'indicazione, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016, dei costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; pertanto, l'offerta economica deve essere corredata, a pena di esclusione, da dichiarazione, come da modello allegato, relativa al costo orario del personale, distinto per categoria d'inquadramento, con i corrispondenti numeri di operatori che s'intende utilizzare nell'espletamento del servizio, in caso di aggiudicazione, il CCNLL applicato, il livello di inquadramento, retribuzione al lordo, mensile ed annuale, per ciascuna delle professionalità impiegate

e) i valori economici come sopra dichiarati, saranno vincolanti per la ditta aggiudicataria, come pure il CCNL applicato; non saranno vincolanti i numeri stimati delle figure professionali, in quanto essi dipenderanno dalle utenze ammesse alla fruizione del servizio.

f) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016:

f.1) la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; gli eventuali operatori economici cooptati non sono tenuti a sottoscrivere le offerte;

f.2) l'Offerta Economica deve contenere l'impegno di cui al punto 3.2.1, lettera b), qualora non sia stato presentato unitamente alla documentazione di cui allo stesso punto 3.2.1.

PARTE SECONDA

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

5. CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 3 del decreto legislativo n. 50 del 2016; applicando il metodo aggregativo-compensatore con le specificazioni di cui ai successivi punti da 5.1.1 a 5.2

5.1. Valutazione della «Offerta Tecnica»

5.1.1. Criteri di valutazione della «Offerta Tecnica»

La valutazione dell'Offerta tecnica è effettuata dalla Commissione di aggiudicazione di cui all'articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come segue:

- a) la valutazione avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo dei quali è composta, in base alla documentazione contenuta nella busta dell'Offerta Tecnica di cui al punto 4.1.1. Gli aspetti delle Offerte Tecniche che non hanno attinenza con i predetti elementi di valutazione non concorrono all'attribuzione di vantaggi in termini di punteggio, a prescindere dal loro valore intrinseco;
- b) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

<i>Giudizio</i>	<i>Esempio di valori</i>	<i>Criterio di giudizio della proposta</i>
Eccellente	1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrelevante	0,0	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

- c) per ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione è effettuata la media (oppure la somma), dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la media (o la somma) di valore più elevato e proporzionando a tale media (o a tale somma) di valore più elevato, le medie (o le somme) delle altre offerte, secondo la formula:

$$V(a)_i = P_i / P_{\max}$$

dove:

$V(a)_i$ è il coefficiente della prestazione del sub-elemento (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);

P_i è la media (o la somma) dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento (i) dell'offerta (a) in esame;

P_{\max} è la media (o la somma) di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari ai sub-elemento (i) tra tutte le offerte;

- d) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente, da 0 (zero) a 1 (uno), per il sub-peso o per il peso previsto al punto 4.1.1;
- e) non è richiesto ai singoli elementi di valutazione il raggiungimento di un punteggio minimo.

5.2. Valutazione della «Offerta Economica»

- a) l'elemento prezzo di cui al punto 2.3.4 è costituito dal ribasso percentuale sull'importo a base d'asta, con le modalità e alle condizioni di cui al punto 4.2, con l'attribuzione di un punteggio massimo complessivo pari a 20 punti;
- a1:** al ribasso percentuale sull'importo di **€ 19,80** per la figura di 055 è attribuito il punteggio massimo di 5;
- a2:** al ribasso percentuale sull'importo di **€ 22,00** per le figure di educatore è attribuito il punteggio massimo di 15:
- il punteggio verrà assegnato come segue:

- $a_1 + a_2 = A$
- $a_1 =$ percentuale offerto dall'operatore economico in esame * 5
percentuale migliore offerta
dove a_1 è il punteggio da attribuire al concorrente esaminato
- $a_2 =$ percentuale offerto dall'operatore economico in esame * 15
percentuale migliore offerta

dove a_2 è il punteggio da attribuire al concorrente esaminato

Dopo la determinazione dei punteggi relativi all'offerta tecnica ed all'offerta economica il punteggio finale da attribuire all'offerente sarà ricavato con la seguente formula:

$$P_i = (V_i + O_i)$$

in cui

P_i = il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna offerta; V_i = offerta tecnica;

O_i = offerta economica.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà quella che avrà ottenuto il punteggio massimo, fatta salva la verifica di anomalia dell'offerta da operare ai sensi dell'art.97, comma 3 del Digs.50/2016;

6. CAPO 6- FASE DI GARA

6.1. Apertura della gara

6.1.1. Disciplina generale delle sedute:

L'ammissione degli operatori economici, in seduta pubblica, sulla base della regolarità della documentazione amministrativa pervenuta, sarà effettuata da un organo monocratico con l'assistenza di un segretario verbalizzante; l'organo monocratico dopo l'ammissione dei concorrenti, procederà, sempre in seduta pubblica, a aprire le buste contenenti l'offerta tecnica al solo scopo di verificarne il contenuto.

Le fasi successive sono svolte, in seduta riservata per la valutazione dell'offerta tecnica e in seduta pubblica per la verifica e valutazione dell'offerta economica, da un organo collegiale, da nominarsi dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte di cui al presente disciplinare.

Quindi:

- a) tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti:
 - dell'analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni, purché di queste sia garantita la conservazione degli originali telematici presso il Sistema;
 - dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui al punto 6.2.4;
 - delle sedute della Commissione di aggiudicazione per la valutazione dell'**Offerta Tecnica** di cui agli articoli 6.4.2 e 6.4.3;
 - dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi del punto 7.2.1;
- b) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:
 - alle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera **I**), del decreto legislativo n. 50 de 2016;
 - a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato

- dalla presenza del pubblico;
- c) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
- d) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata:
- la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e, in ogni caso è comunicata agli offerenti con avviso pubblicato sul profilo di committenza;
 - se la ripresa dei lavori è prevista nella medesima giornata o nella giornata lavorativa immediatamente successiva, è sufficiente la comunicazione verbale ai presenti e la tempestiva pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3.

6.1.2. Individuazione degli offerenti e delle offerte

Nel giorno e nell'ora seguenti:

Giorno: Mercoledì	Data: 30.8.17	Ora: 9,30
--------------------------	----------------------	------------------

presso la sede della Provincia di Brindisi, oppure, in caso di impedimento, in luogo, data e ora comunicate agli offerenti con avviso pubblicato sul profilo di committenza, l'organo competente provvede:

- a) a verificare la correttezza formale della presentazione, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva, se non già disposta in precedenza dal Sistema;
- b) a verificare, la correttezza formale della busta dell'Offerta Tecnica e della busta dell'Offerta Economica e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva delle stesse buste interne se non già disposta dal Sistema;
- c) ad individuare ogni **Offerta Tecnica**, con una lettera in sequenza coerente con la precedente numerazione, secondo la corrispondenza «1 = A; 2 = 13 ecc.)).

6.1.3. Esame delle condizioni di partecipazione

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal presente disciplinare, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria, delle dichiarazioni e della documentazione allegata, nonché a verificare:

- a) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane, hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente, non abbiano partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti e non si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti, pena l'esclusione anche dell'operatore economico offerente, ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

6.2. Cause di esclusione in fase di ammissione

6.2.1. Cause di esclusione in fase di esame preliminare:

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle relative offerte, gli offerenti il cui plico d'invio:

- a) è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al punto 6.1.2, indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, l'offerta non sia giunta a destinazione in tempo utile;
- b) non consentano la loro individuazione;
- c) per i quali sia omessa **l'Offerta Tecnica** oppure sia omessa **l'Offerta Economica**.

6.2.2. Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura della busta **dell'Offerta tecnica**, gli offerenti:

- a) che ricadono in una delle condizioni di cui al punto 6.1.3;
- b) che non hanno effettuato nei termini il versamento all'ANAC, o hanno effettuato un versamento insufficiente; la sola assenza della ricevuta o dell'attestazione di versamento non è causa di esclusione se il versamento è stato effettuato nei termini e in misura corretta e se la relativa prova viene esibita spontaneamente o a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio di cui al punto 6.2.4;
- c) che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o da disposizioni regolamentari di attuazione del decreto legislativo n. 50 del 2016, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi;
- d) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

6.2.3. Ammissioni con riserva subordinate a soccorso istruttorio

Sono ammessi con riserva ai sensi del successivo punto 6.2.4, gli offerenti:

- a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza di cause di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
 - ne hanno omesso la presentazione;
 - fuori dai casi di cui al precedente punto 6.2.2, lettera c), hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
 - hanno omesso la sottoscrizione del dichiarante, hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente disciplinare o degli atti da questo richiamati;
- b) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m), del decreto legislativo n. 50 del 2016, con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- c) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., hanno omesso:
 - l'atto di mandato o la dichiarazione di cui al punto 3.2.1, lettera a);
 - se da costituirsi, l'impegno alla costituzione di cui al punto 3.2.1, lettera b), salvo che tale impegno risulti unito all'offerta ai sensi del punto 4.2, lettera e), punto sub. e.2);
 - l'indicazione dei servizi che intendono assumere nell'ambito del raggruppamento;
 - hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e i servizi da assumere;
- d) che, in caso di:

- consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;
- avvalimento, hanno omesso il contratto di avallimento o hanno allegato un contratto non idoneo allo scopo previsto dalla normativa, oppure hanno omesso la dichiarazione di appartenenza al medesimo gruppo alternativa al contratto;
- e) i cui operatori economici consorziati, raggruppati, ausiliari, incorrono in una delle condizioni di cui al presente punto 6.2.3, in quanto pertinenti;
- f) che non hanno presentato la garanzia provvisoria, oppure hanno presentato una garanzia provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- g) la cui garanzia provvisoria è sprovvista dell'impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione, oppure tale impegno non è idoneo per carenze di contenuto o di sottoscrizione;
- h) che non hanno presentato la dichiarazione di cui al punto 3.0.4.

6.2.4. Soccorso Istruttorio

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui al precedente punto 6.2.3, la Stazione appaltante:

- a) assegna all'offerente il termine perentorio di 5 (cinque) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- b) è escluso l'offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione o al pagamento della sanzione;
- c) non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione ad elementi che attengono all'offerta.

6.2.5. Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli offerenti:

- a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 6.2.4, lettera b);
- b) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio ai sensi del precedente punto 6.2.4:
 - risultano falsi o mendaci;
 - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 50 del 2016 o dalle disposizioni di attuazione del predetto decreto legislativo, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente disciplinare.

6.3. Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse

La Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

6.4. Gestione della «Offerta Tecnica»

6.4.1. Apertura della «Offerta Tecnica»

La Commissione giudicatrice, se già nominata, oppure, nelle more dell'insediamento di quest'ultima, il seggio di gara, senza soluzione di continuità, oppure, in tutti i casi di sospensione o interruzione, in applicazione dell'articolo 6.1.1, lettera d):

- a. procede, in **seduta pubblica**, all'apertura delle buste **dell'Offerta Tecnica**, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell'oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;
- b. provvede a siglare, a cura di uno dei propri componenti, la documentazione **dell'Offerta Tecnica**;
- c. dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei ad allontanarsi.

6.4.2. Esame della «Offerta Tecnica»

La Commissione di aggiudicazione:

- a) in una o più **sedute riservate**, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione di aggiudicazione tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste **dell'Offerta Tecnica**, alla valutazione degli elementi tecnici, nei rispetto di quanto previsto dal presente Disciplinare.

6.4.3. Conclusione dell'esame della «Offerta Tecnica»

La Commissione di aggiudicazione, al termine dell'esame delle **Offerte Tecniche**, procede:

- a) all'assegnazione del punteggio a ciascuna Offerta Tecnica, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi,
- b) ad effettuare le verifiche di cui al punto 5.1.2 e a formulare una graduatoria provvisoria delle sole Offerte Tecniche;
- c) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna Offerta Tecnica, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate da ciascun commissario per l'attribuzione del giudizio sull'Offerta Tecnica sono allegare al verbale;
- d) in deroga a quanto previsto al punto 5.1.1, lettera a), se vi è un solo offerente ammesso, venendo meno l'oggetto del giudizio in quanto non vi sono offerte da giudicare comparativamente, le operazioni di gara possono proseguire a cura del seggio di gara, omettendo la nomina della Commissione di aggiudicazione; in tal caso le operazioni di cui allo stesso punto 5.1.1 e ai successivi punti 6.5 e 6.6 sono limitate alla verifica di ammissibilità **dell'Offerta Tecnica** e **dell'Offerta Economica** e alla loro compatibilità con le condizioni e le prescrizioni di cui ai punti 4.1 e 4.2.

6.4.4. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Tecnica»

Sono escluse, dopo l'apertura della busta **dell'Offerta Tecnica**, le offerte:

- a) mancanti della firma dei soggetti competenti, salvo che la stessa Offerta Tecnica sia riconducibile con certezza all'offerente;
- b) che incorrano in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità ai sensi del punto 4.1.2
- c) che non abbiano conseguito il punteggio minimo di 40 punti.

6.5. Gestione della «Offerta Economica»

6.5.1. Apertura della «Offerta Economica».

Il soggetto che presiede il seggio di gara, o la Commissione di aggiudicazione, nel giorno e nell'ora

comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui al punto 9.4.1, in **seduta pubblica**, procede alla lettura della graduatoria provvisoria di cui al precedente punto 6.4.3, lettera b), relativa alle **Offerte Tecniche**, constata e fa constatare l'integrità delle buste **dell'Offerta Economica** contenenti le offerte a valutazione quantitativa vincolata, procede alla loro apertura in sequenza e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate nelle offerte espresse in lettere e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun offerente;
- d) ad accertare la presenza dell'indicazione relativa all'incidenza o all'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente;
- e) ad accertare la presenza della dichiarazione sul costo del personale con le indicazioni di cui al punto 4.2 lettera d) ed e);
- f) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione;
- g) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo punto 6.5.2.

6.5.2. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»

Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della **«Offerta Economica»**, le offerte:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che incorrono in una delle seguenti condizioni:
 - non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta in aumento o un'offerta alla pari senza ribasso;
 - l'indicazione del ribasso presenta segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, tali da rendere l'offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma di tali circostanze mediante apposita sottoscrizione;
 - non contengono la dichiarazione di cui al punto 4.2 lettera d) ed e);
- c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
- d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente punto 6.5.1, lettera d);
- e) che non recano l'indicazione dell'incidenza o dell'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del decreto legislativo n. 80 del 2016.

6.5.3. Valutazione della «Offerta Economica»

Il soggetto che presiede il seggio di gara, o la Commissione di aggiudicazione, possibilmente senza soluzione di continuità, procede ad attribuire il punteggio all'offerta di prezzo moltiplicando il coefficiente ottenuto da ciascuna offerta ai sensi del punto 5.2 per il peso previsto al **punto 2.3.4**.

6.5.4. Formazione della graduatoria provvisoria

Il soggetto che presiede il seggio di gara, o la Commissione di aggiudicazione, procede:

- a) alla somma dei punteggi già assegnati alle **Offerte Tecniche**, con il punteggio **dell'Offerta Economica**;

- b) alla formazione della graduatoria provvisoria per l'individuazione dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa, utilizzando la somma dei punteggi di cui alla precedente lettera a);
- c) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente.

6.6. Offerte anomale o anormalmente basse

Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:

- a) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ottengono contemporaneamente:
 - un punteggio relativo all'elemento Prezzo di cui agli articoli 4.2 e 5.2 pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento Prezzo ();
 - la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi (nel caso di specie pari o superiore a 56 su 100);
- b) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 6, terzo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, appaiono anomale o anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante;
- c) se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b):
 - la seduta è sospesa ed è fissata la data e l'ora della nuova seduta pubblica per la prosecuzione della procedura, da comunicare agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 9.4.1;
 - sono archiviate in luogo protetto le buste interne dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica nella stanza / armadio / cassaforte la cui chiave è nella esclusiva disponibilità del soggetto incaricato identificato a verbale;
 - rimette gli atti al responsabile del procedimento al fine della verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'articolo 97, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, come previsto ai successivi punti da 7.2.1 a 7.2.3;
- d) se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), è formulata la proposta di aggiudicazione in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta risultato primo nella graduatoria di cui al punto 6.5.3; la seduta pubblica è dichiarata chiusa e gli atti sono trasmessi al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti.

7. TITOLO 7 - AGGIUDICAZIONE

7.1. Verbali

Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare:

- a. sono verbalizzate le motivazioni relative alle esclusioni;
- b. le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
- c. i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d. il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
- e. il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui ai punti da 7.2.1 a 7.2.3, avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;

- f. la diffusione e l'accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni "omissis" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all'articolo 81, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del decreto legislativo n. 50 del 2016, oggetto di esame ai sensi del punto 6.1.1, lettera b); tali "omissis" sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.

7.2. Eventuale verifica delle offerte anomale o anormalmente basse

7.2.1. Condizioni per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse

Quando ricorrono le condizioni di cui al precedente punto 6.6 per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse, le giustificazioni:

- a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei singoli prezzi unitari;
- b) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

7.2.2. Modalità di verifica delle giustificazioni

La verifica avviene, in **seduta riservata**:

- a. iniziando dalla prima migliore offerta, e, se questa non è adeguatamente giustificata, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente formulazione della proposta di aggiudicazione;
- b. richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui al punto 7.2.3;
- c. all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- d. la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, può chiedere per iscritto ulteriori precisazioni; in **tal** caso all'offerente è assegnato un termine perentorio breve per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- e. la stazione appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite, se sono state richieste;
- f. la Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente se questi:
 - f.1) non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
 - f.2) non presenta le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera d);
- g) la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, se richieste, risulta, nel suo complesso, inaffidabile o che ricada nelle condizioni di cui all'articolo 95, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

7.2.3. Contenuto delle giustificazioni:

Le giustificazioni devono tenere conto ed essere poste in relazione diretta con **l'Offerta Tecnica** di cui all'articolo 4.1.1, come presentata dall'offerente, pertanto devono considerare, ai fini della

congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, quale obbligo contrattuale, di quanto previsto nella predetta **Offerta Tecnica**. In ogni caso:

- a) le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare:
 - a.1) l'economia del procedimento;
 - a.2) le soluzioni tecniche adottate;
 - a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i servizi;
 - a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 97, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai servizi in appalto, fermo restando che non sono ammesse:
 - b.1) se basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di materiali o noleggi che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
 - b.2) se contraddicano in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale;
- c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:
 - c.1) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole prestazioni, nonché dei relativi costi a carico dell'impresa;
 - c.2) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
 - c.3) che, in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;
- d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
 - d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
 - d.2) mezzi d'opera, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori di manovra, dei montaggi e smontaggi, delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
 - d.3) utile d'impresa;
 - d.4) oneri di sicurezza aziendali propri dell'impresa, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 95, comma 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- e) con riferimento al costo del personale, le giustificazioni:
 - e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall'impresa, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);
 - e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, previsti dalla legge o dai stessi contratti di cui al punto sub. e.1);
 - e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse

qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza.

- e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate.

7.3. Proposta di aggiudicazione:

- a) la proposta di aggiudicazione avviene dell'offerta che risulti la migliore in termini di qualità/prezzo, classificatasi prima nella graduatoria di cui al punto 6.5.3, sempre che sia stata adeguatamente giustificata ai sensi del punto 7.2 nel caso ricorra la condizione di cui al punto 6.6;
- b) in tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, la proposta di aggiudicazione individua il possibile aggiudicatario mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse;
- c) la Stazione appaltante verifica la proposta di aggiudicazione, accertando l'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara e provvede alla sua approvazione da parte dell'organo competente, ai sensi della successiva lettera d);
- d) ai sensi del combinato disposto dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. SO del 2016, la proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata.

7.4. Aggiudicazione

7.4.1. Provvedimento di aggiudicazione

L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostantive può essere disposta anche prima della scadenza del termine di cui al punto 7.3, lettera d), e, in tal caso, assorbe l'approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l'aggiudicazione:

- a) ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, non equivale ad accettazione dell'offerta;
- b) ai sensi dell'articolo 32, comma 7, dello stesso decreto legislativo, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario dell'assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all'articolo 80 dello stesso decreto.

7.4.2. Adempimenti posteriori all'aggiudicazione:

- a) l'aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell'articolo 76, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo decreto legislativo;
- b) ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
 - procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con le modalità di cui al punto 7.4.1, lettera a), escludendo l'offerente per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate e incamerando la relativa garanzia provvisoria;
 - revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

7.4.3. Conseguenze giuridiche dell'aggiudicazione:

- a) **l'Offerta Tecnica** dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori

oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara compreso il Capitolato Speciale d'appalto;

- b) i vincoli negoziali di natura economica sono insensibili al contenuto **dell'Offerta Tecnica** di cui alla lettera a), pertanto l'importo contrattuale e la contabilità dei servizi non terranno conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti **dall'Offerta Tecnica** dell'aggiudicatario.

8. CAPO 8 - STIPULA DEL CONTRATTO

8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto

8.1.1. Condizioni per la stipula dei contratto

Il contratto non può essere stipulato prima:

- a) che l'aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) dello spirare dei termini di sospensione alle condizioni di cui all'articolo 32, commi 9, 10 e 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) prima dell'ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 o all'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo.

8.1.2. Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione:

- a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare presso la stazione appaltante le dovute garanzie e assicurazioni come segue:
- la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - la polizza assicurativa contro i rischi dell'esecuzione e la garanzia di responsabilità civile di cui all'articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- d) depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
- e) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla d), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante;
- f) nel caso di cui alla precedente lettera e), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la

garanzia provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

8.2. Adempimenti contrattuali

8.2.1. Adempimenti anteriori alla consegna

La consegna dei servizi può avvenire solo dopo la stipula del contratto, fatti salvi i casi di cui all'articolo 32, comma 11, quinto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

8.2.2. Adempimenti per la consegna

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta o entro il termine già previsto dal Capitolato Speciale d'appalto e, in ogni caso prima della data di convocazione per la consegna dei servizi se anteriore ai predetti termini, a trasmettere alla Stazione appaltante:

- a) le seguenti dichiarazioni e documentazioni, salvo che siano già state presentate ai fini della stipula del contratto e non abbiano subito variazioni:
 - dichiarazione cumulativa che attesti l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC),
 - il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o contratto di rete le dichiarazioni e i documenti che precedono devono riguardare tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati o in rete e trasmessi tramite l'operatore economico mandatario o capogruppo;
- c) in caso di consorzio, se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei servizi, gli stessi adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione e sia stata preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

PARTE TERZA

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

9. TITOLO 9- DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

9.1. Dichiarazioni e documentazione amministrativa

9.1.1. Validità e formalità delle dichiarazioni:

- a) tutte le dichiarazioni richieste:
 - sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);

- ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
 - devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
 - la sottoscrizione delle dichiarazioni, deve essere effettuata con firma digitale come previsto al precedente punto 1.2, lettera c);
 - limitatamente a talune persone fisiche legittimamente sprovviste di firma digitale, le relative dichiarazioni, se non effettuate dall'operatore economico concorrente ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, sono effettuate dall'interessato con firma olografa, corredate da fotocopia del proprio documento di riconoscimento e firmate digitalmente dall'operatore economico concorrente;
- b) ai sensi dell'articolo 97, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si intendono mancanti, gravemente erronee, insufficienti, non pertinenti, non veritiere, quando costituiscano mancato adempimento alle prescrizioni previste dal predetto decreto legislativo o da altre disposizioni vigenti aventi forza di legge;
- c) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo punto 9.2, che l'operatore economico le può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure le deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all'operatore economico medesimo; la corretta compilazione dei predetti modelli esaurisce le obbligazioni dichiarative dell'operatore economico.

9.1.2. Altre condizioni:

- a) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle relative copie autenticate ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445 del 2000.

9.1.3. Imposta di bollo:

- a) la domanda di partecipazione alla procedura deve assolvere l'imposta di bollo mediante l'apposizione dell'apposita marca da bollo annullata ai sensi dell'articolo 12 del d.P.R. n. 642 del 1972, in corrispondenza dell'intestazione, prima della formazione della copia per immagine;
- b) l'offerta economica deve assolvere l'imposta di bollo; pertanto il concorrente deve apporre la competente marca da bollo su un foglio recante i propri dati identificativi e l'oggetto del procedimento (Offerta economica per la gara, seguito dalla denominazione dell'appalto oppure dal CIG) e produrre copia per immagine del predetto foglio, sottoscriverlo con firma digitale e caricarlo sulla piattaforma del Sistema;
- c) la violazione delle disposizioni di cui alle lettere a), b) , non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte del concorrente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dello stesso (articoli 19, 25 e 31 del D.P.R. n. 642 del 1972).

9.2. Modulistica disponibile per la partecipazione

9.2.1. Modello sub All. 3.a: domanda di partecipazione e dichiarazioni cumulative dell'offerente:

E' riservata all'operatore economico sia che partecipi singolarmente sia che partecipi quale componente di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questi ultimi caso deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato o consorziati. Tale modello di dichiarazioni cumulative è articolato in una logica di sequenza logica con il presente disciplinare:

9.2.2. Modelli sub Ali. 3.b, costituito dai modelli b1 e b2: dichiarazioni di natura soggettiva:

- a) il modello «b.1» è una dichiarazione che può essere individuale o collettiva; è riservato alle persone fisiche diverse da quelle che sottoscrivono i modelli «A», «C», «D» se il sottoscrittore della dichiarazione principale non vuole dichiarare l'assenza delle condizioni di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, o comma 5, lettera I), del decreto legislativo n. 50 del 2016; può essere compilato per più persone fisiche, a condizione che per nessuna di loro ricorrano le condizioni di cui alla norma citata;
- b) il modello «b.2» è una dichiarazione esclusivamente individuale; è riservato:
 - alla persona fisica che sottoscrive i modelli «A», «C», «D», se per essa ricorre una o più condizioni di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, o comma 5, lettera I);
 - alle persone fisiche diverse da quelle che sottoscrivono i modelli «A», «C», «D», se per le stesse ricorre una o più condizioni di cui alla stessa norma;
- c) per le singole persone fisiche i modelli «8.1» e «B.2» sono alternativi.

9.2.3. Modello sub Ali. 3.c: dichiarazioni cumulative dell'operatore economico consorziato:

Per l'operatore economico consorziato indicato dal consorzio al punto 3.2.3 del modello «A». Indica il consorzio che concorre e del quale fa parte. Contiene le medesime dichiarazioni dei punti 3.1.1, 3.0.5 del modello «A» con riferimento all'operatore economico consorziato.

9.2.4. Modello sub All. 3.d): dichiarazioni cumulative dell'operatore economico ausiliario:

Per l'operatore economico ausiliario ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Indica l'operatore economico al quale è prestato l'avvalimento. Contiene le medesime dichiarazioni dei punti 3.1.1 a 3.0.5 del modello «A» con riferimento all'operatore economico ausiliario, nonché i requisiti di cui ai punti 3.1.3 dello stesso modello «A», oggetto di avvalimento.

9.3. Casi particolari nell'utilizzo dei modelli

9.3.1. Casi particolari nell'utilizzo dei modelli sub All. 3.a, 3.c e 3.d:

- a) il soggetto competente che sottoscrive il modello può dichiarare:
 - l'assenza delle condizioni di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, o comma 5, lettera I), del decreto legislativo n. 50 del 2016, sia per sé stesso che per gli altri soggetti pertinenti;
 - l'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, o comma 5, lettera I), del decreto legislativo n. 50 del 2016, oppure la presenza di misure penali e, se del caso, le misure di dissociazione, in relazione ai soggetti cessati;
- b) se per il soggetto competente che sottoscrive il modello sussiste una o più d'una delle condizioni di cui di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, o comma 5, lettera I), del decreto legislativo n. 50 del 2016, deve compilare le parti pertinenti del modello «b,2».
- c) se il soggetto competente che sottoscrive il modello non intende assumersi la responsabilità di dichiarare le condizioni di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, o comma 5, lettera I), del

decreto legislativo n. 50 del 2016, per gli altri soggetti, questi ultimi devono compilare:

- singolarmente o cumulativamente il modello «b.1» in caso di assenza di qualunque condizione prevista dalla norma citata;
 - singolarmente il modello «b.2» in caso di presenza di una o più d'una delle condizioni previste dalla stessa norma;
- d) se i soggetti cessati sono reperibili e sono disponibili a rilasciare le dichiarazioni, in alternativa alla dichiarazione del soggetto che sottoscrive il modello, possono sottoscrivere i modelli «13.1» oppure «b.2» a seconda dell'assenza o presenza delle condizioni di cui all'articolo 80, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

9.3.2. Casi particolari nell'utilizzo del modello sub All. 3.a:

- a) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario: al punto 3.5.3 del modello deve:
 - qualificare la propria posizione quale mandatario o capogruppo oppure quale mandante;
 - indicare i servizi e, se del caso la quota di servizi che assume nell'ambito del raggruppamento;
- b) in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane: al punto 3.2.1 del modello il consorzio deve individuare i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre; tali consorziati si limitano a compilare e sottoscrivere il modello sub All. 3.c;
- c) in caso di avvalimento: al punto 3.2.4 del modello, deve indicare i requisiti di cui è carente e per i quali ricorre all'avvalimento, con individuazione sintetica dell'operatore economico ausiliario; quest'ultimo si limita alla compilazione e sottoscrizione del modello sub All. 3.d.

9.4. Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione

9.4.1. Comunicazioni agli operatori economici:

- a) le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente disciplinare si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi operatori economici, mediante una qualunque delle modalità ivi indicate;
- b) in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, o di reti di imprese, la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo si intende validamente e automaticamente estesa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati o partecipanti alla rete di imprese;
- c) in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'operatore economico che ha fatto ricorso all'avvalimento, o al suo mandatario o capogruppo nel caso di cui alla lettera b), si intende validamente e automaticamente estesa ai relativi operatori economici ausiliari.

9.4.2. Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile:

- a) ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 le richieste di informazioni, di chiarimenti, di documentazione, di sopralluogo, nonché i quesiti degli offerenti, sono presentati entro il termine perentorio di 3 (tre) giorni antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte;
- b) se le richieste pervengono in tempo utile entro un termine congruo, la Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 3 (tre) giorni feriali;
- c) il presente disciplinare e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti, e l'intera documentazione, sono disponibili sul profilo committente;

9.4.4. Modello per Offerta economica — sub Ali. 3.g

L'offerta economica di cui al punto 4.2, lettera a), è redatta compilando il modello allegato al

presente disciplinare.

10. TITOLO 10 - DISPOSIZIONI FINALI

10.1. Controversie

10.1.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010 e dell'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Puglia, sede di Lecce, con le seguenti precisazioni:

- a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
 - dalla pubblicazione del bando di gara sul profilo di committente (all'interno del sito web "Amministrazione trasparente") della Stazione appaltante per cause che ostano alla partecipazione; - dalla pubblicazione del bando di gara sulla piattaforma digitale presso l'ANAC ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - dalla pubblicazione sul profilo di committente (all'interno del sito web "Amministrazione trasparente") della Stazione appaltante del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010;
 - dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione per gli altri motivi.

10.1.2. Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di accordo bonario e di transazione ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del decreto legislativo n. 50 del 2016, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria competente in relazione alla sede della Stazione appaltante, con esclusione della competenza arbitrale.

10.1.3. Supplente

Ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso decreto, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:

- a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
- c) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;

- d) non si procede al subentro del supplente se l'aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell'articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

10.2. Altre disposizioni e informazioni

10.2.1. Computo dei termini

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

10.2.2. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a) titolare del trattamento, nonché responsabile, per ogni fase del procedimento di competenza sono la Dott.ssa Fernanda PRETE, nella qualità di Dirigente del Servizio 1 della Provincia di Brindisi, la Sig.ra Fiore Leo in qualità di RUP;
- b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
- c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento o da loro autorizzati dal titolare del trattamento;
- d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 — s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- f) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

10.2.3. Accesso agli atti

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'accesso agli atti di gara è consentito dopo la comunicazione del provvedimento lesivo:

- a) per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- b) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri partecipanti alla gara;
- c) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.

10.2.4. Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara

Fanno parte integrante del presente disciplinare e del successivo contratto d'appalto:

- a) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- b) il regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti previste dall'articolo 217, comma 1, lettera u), numero 1), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) il Capitolato Speciale d'appalto approvato con la determinazione di cui al punto 2.3.5,

10.3. Riserva di aggiudicazione

La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti:

- a) di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del contratto; la consegna d'urgenza non determina l'insorgere di obbligazioni contrattuali; la riserva della verifica delle condizioni per la stipulazione del contratto comporta che laddove tale stipulazione non possa intervenire per qualunque ragione, il rapporto tra amministrazione appaltante ed appaltatore consegnatario in via d'urgenza si interrompa, maturando nell'appaltatore il solo diritto al rimborso delle spese sostenute
- d) la Provincia si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto o di cederlo prima della scadenza sua naturale scadenza in caso di intervenuta modifica costituzionale/legislativa circa le sue competenze istituzionali, ovvero in caso di suo accorpamento con altro Ente o di sua soppressione.

Lì, Brindisi 26.07.2017

IL DIRIGENTE

ALLEGATO 3)



PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio I

BANDO DI GARA	
Gara telematica sulla piattaforma di e-procurement della S.U.A. Provincia di Brindisi	
Procedura: Aperta ai sensi del decreto legislativo n. 50 del 2016	
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 3, lett. a) del decreto legislativo n. 50 del 2016	
Affidamento del servizio di integrazione specialistica scolastica di studenti disabili frequentanti le scuole secondarie di II° ed assistenza specialistica personalizzata scolastica di studenti disabili videolesi e audiolesi, frequentanti le scuole di ogni ordine e grado	
CPV 85311200-4	CIG 7141431F47

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Denominazione ufficiale:	Provincia di Brindisi				
Indirizzo postale:	via De Leo, 3				
Città: Brindisi	Codice NUTS	IT F44	CAP	72100	Paese: Italia
Persona di contatto: sig. Fiora Leo					Telefono: 0831 565450
E-mail: provincia@pec.provincia.brindisi.it					Fax:
Indirizzi internet					
Indirizzo principale (URL)				https://www.sua.provincia.brindisi.it/	
Indirizzo del profilo del committente (URL)				https://www.provincia.brindisi.it/	

I.2 Appalto congiunto

L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
--

I.3 Comunicazione

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.sua.provincia.brindisi.it/

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.sua.provincia.brindisi.it/

I.4 Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Ente Locale

ALLEGATO 3)

I.5 Principali settori di attività

⊗ Servizio di integrazione specialistica scolastica di studenti disabili frequentanti le scuole secondarie di II° e il servizio di assistenza specialistica scolastica di studenti disabili videolesi e/o audiolesi frequentanti le scuole di ogni ordine e grado

Sezione II: Oggetto**II.1 Entità dell'appalto****II.1.1 Denominazione**

Servizio di integrazione scolastica specialistica ed assistenza specialistica per studenti con disabilità sensoriale		
--	--	--

II.1.2 Codice CPV principale:

85311200-4 Servizi di assistenza sociale per disabili

II.1.3 Tipo di appalto:

SERVIZI

II.1.4 Breve descrizione

L'oggetto del presente appalto è l'affidamento del servizio di integrazione specialistica scolastica di studenti disabili frequentanti le scuole secondarie di II° e il servizio di assistenza specialistica scolastica di studenti disabili videolesi e/o audiolesi frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, che necessitano di prestazioni di assistenza educativa per l'autonomia e di assistenza alla comunicazioni, residenti/domiciliati in provincia di Brindisi.

Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 50, D. Lgs. n. 50/2016 ed al fine di assicurare la salvaguardia e la stabilità occupazionale nonché delle professionalità maturate nella esecuzione dei servizi condotti dalla precedente gestione sul territorio interessato dal presente appalto, si chiarisce espressamente che l'aggiudicatario dovrà garantire la conservazione dei livelli occupazionali e rispettare le prescrizioni previste dagli artt. 4 del vigente CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, con riferimento alla assunzione di personale e all'avvicendamento di imprese nella esecuzione dei servizi del 31.05.2011 e ss. mm. e ii.. Per ciò che riguarda il personale si farà riferimento a quanto stabilito dal Contratto collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL). Per il personale da adibire al servizio occorre far riferimento agli artt 3 e 9 del capitolato speciale d'appalto. Si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.

II.1.5 Valore totale stimato

€ 1.302.732,98	Valuta: euro
Importi, IVA esclusa	importo posto a base di gara: - euro 19,80 orarie per la figura dell'OSS, incluso di ogni onere e spesa, a carico della ditta; - euro 22,00 orarie per le figure professionali di educatore per l'assistenza specialistica e sensoriale incluso di ogni onere e spesa, a carico della ditta; <u>L'importo per la prestazione oraria si intende comprensivo di qualunque costo sopportato dalla Ditta per l'erogazione del servizio (segreteria, coordinamento, formazione etc, spese generali, utile d'impresa ecc..ecc.).</u>

II.1.6 Informazioni relative ai lotti

Questo appalto è suddiviso in lotti NO
--

ALLEGATO 3)

II.2 Descrizione**II.2.1 Denominazione**

Come al punto II.1.1	Lotto n. UNICO
----------------------	----------------

II.2.2 Luogo di esecuzione: Comuni ricadenti nella provincia di Brindisi

Codice NUTS	IT F44	Luogo di esecuzione	Come sopra
-------------	--------	---------------------	------------

II.2.3 Descrizione dell'appalto: (natura e quantità e/o indicazione di esigenze e requisiti)

Euro 1.302.732,98	Valore complessivo stimato dell'appalto
- euro 19,80 orarie per la figura dell'OSS, incluso di ogni onere e spesa, a carico della ditta; - euro 22,00 orarie per la figura professionale di educatore per l'assistenza specialistica e sensoriale incluso di ogni onere e spesa, a carico della ditta;	Gli importi per la prestazione oraria soggetti a ribasso, si intendono comprensivi di qualunque costo sopportato dalla Ditta per l'erogazione del servizio (segreteria, coordinamento, formazione etc, spese generali, utile d'impresa ecc..ecc.).

II.2.4 Criteri di aggiudicazione

Qualità	Punti 80
Prezzo	Punti 20

II.2.5 Valore stimato IVA esclusa

€ 1.302.732,98	Valuta EURO
-----------------------	-------------

II.2.6 Durata del contratto d'appalto

Durata in mesi	12 (presumibilmente dal 15.09.2017 al 12.06.2018, salvo prosecuzione per esami e salvo, per la scuola dell'infanzia che termina al 30.06.2018; in tale ultimo caso il servizio è erogato solo se richiesto dalla famiglia)
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo	L'amministrazione provinciale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di proseguire il rapporto contrattuale con l'aggiudicatario alle medesime condizioni risultanti dalla gara, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.lgs. 50/2016. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale ed è subordinato alla verifica della sussistenza dei seguenti presupposti, di fatto e di diritto: <input type="checkbox"/> sussistenza della competenza della Provincia nell'erogazione del servizio per il tempo successivo a quello del presente contratto e, quindi, disponibilità delle relative risorse finanziarie, mediante convenzione di avvilimento con la Regione Puglia; <input type="checkbox"/> sussistenza di un livello di qualità elevata del servizio erogato dalla ditta aggiudicataria nell'anno di durata del presente contratto; <input type="checkbox"/> sussistenza e permanenza di tutti i requisiti di

ALLEGATO 3)

	<p>ordine generale in capo alla ditta contraente;</p> <p><input type="checkbox"/> la possibilità di prosecuzione sia stata indicata nell'avviso di gara in oggetto;</p> <p><input type="checkbox"/> l'importo totale previsto per la prosecuzione del servizio è computato per la determinazione del valore globale del presente appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'art. 35 comma 1 del codice appalti.</p>
--	---

II.2.7 Informazioni sulle variantiSono autorizzate varianti: **NO****II.2.8 Informazioni relative alle opzioni**Opzioni: **NO****II.2.9 Informazioni relative ai fondi dell'Unione Europea**L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: **NO****II.2.10 Informazioni complementari**

- | |
|--|
| a) CIG: 7141431F47 attestazione di avvenuto pagamento del contributo di € 140,00= a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP), previa iscrizione on-line al "Servizio di riscossione" al portale http://contributi.avcp.it ; |
| b) per gli offerenti: garanzia provvisoria, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per un importo di € 26.054,66= |
| c) per l'aggiudicatario: garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. N. 50/2016 |
| d) riduzione delle garanzie ex art. 93 del D. Lgs. 50/2016 |
| e) pagamenti secondo quanto prescritto dal Capitolato Speciale d'Appalto |
| f) l'offerta è vincolante per il concorrente per 180 giorni dalla data di scadenza del presente bando |
| g) l'aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione appaltante le spese di pubblicazione obbligatoria entro il termine di giorni 60 dall'aggiudicazione |

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico**III.1 Condizioni di partecipazione****III.1.1 Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale**

- | | |
|----|---|
| a) | <ul style="list-style-type: none"> - Iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, o analogo registro dello Stato di appartenenza, per l'attività comprendente l'oggetto dell'appalto; - Per le cooperative sociali iscrizione negli appositi Albi regionali, ove previsti; - Compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale con le attività oggetto dell'affidamento - Possesso dei requisiti previsti dall'art.37 del Regolamento regionale n.4/2007 attuativo della L.R. 19/2006 e s.m.i.; |
| b) | <p>requisiti di ordine generale e assenza motivi di esclusione ex art. 80, commi da 1 a 5, del D.Lgs. n. 50 del 2016, dichiarati come da disciplinare di gara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche qualora sia stato ottenuto il beneficio della non menzione, per reati di cui al comma 1, nei confronti dei soggetti di cui al comma 3; 2) pendenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di sospensione o divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011, e di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, dello stesso decreto, ai sensi del comma 2; |

ALLEGATO 3)

- 3) condizioni di cui al punto 2), lettera a), anche per soggetti cessati nell'anno precedente;
- 4) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di delle imposte e tasse o di contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC, ai sensi del comma 4, del citato art. 80;
- 5) una delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50 del 2016, come segue:
- infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro;
 - fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - gravi illeciti professionali
 - ricadere in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e nelle condizioni di astensione di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 62 del 2013;
 - distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008;
 - iscrizioni, nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC, per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione;
 - violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge n. 55 del 1990;
 - mancato adempimento all'art. 17 della legge n. 68 del 1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili;
 - vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991;
 - mancata formulazione autonoma dell'offerta o partecipazione di offerenti collegati;
- c) assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, D.Lgs. n. 50 del 2016.

III.1.2 Capacità economica e finanziaria

- fatturato globale minimo annuo (2016) non inferiore a 2.000.000,00 di euro (valore richiesto in funzione della possibile prosecuzione dell'appalto oltre l'anno di sua naturale durata e, quindi, in rapporto al valore complessivo potenziale del contratto, nel rispetto dell'interesse pubblico ad avere la massima qualificazione e la massima partecipazione);
- fatturato medio, con riferimento al settore specifico di attività oggetto dell'appalto (integrazione specialistica scolastica disabili e sensoriali), maturato nell'ultimo triennio (2014/2016), non inferiore a un milione e mezzo di euro;
- almeno due idonee dichiarazioni di due primari istituti bancari attestanti la solidità economica e finanziaria dell'operatore economico;

In caso di R.T.I e di Consorzio, la capogruppo, il consorzio nella sua autonomia strutturale o una delle consorziate incaricate del servizio, dovranno possedere i livelli minimi di capacità economica finanziaria in misura non inferiore al 40%. La restante percentuale dovrà essere posseduta dalle mandanti e/o dalle altre consorziate incaricate del servizio con un limite individuale comunque non inferiore al 10% dei requisiti globali richiesti. Comunque, in ogni caso di R.T.I. la mandataria dovrà sempre possedere i requisiti richiesti in percentuale maggiore rispetto a qualsiasi mandante. (Voce A del conto economico del bilancio).

III.1.3 Capacità professionale e tecnica

- Aver eseguito servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, negli ultimi tre anni (2014/2016), con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati; per tali servizi l'operatore deve dimostrare, di aver svolto gli obblighi contrattuali correttamente e senza contestazioni alcuna, raggiungendo livelli buoni di qualità rilevata dei servizi erogati, con apposite attestazioni di corretta esecuzione e buon esito qualitativo dei servizi erogati, all'uopo rilasciate dai

ALLEGATO 3)

- committenti.
- o Di possedere un organico medio nell'ultimo triennio (2014/2016) non inferiore a 50 unità delle quali almeno il 15% assunto con contratti di lavoro a tempo indeterminato e delle quali unità almeno il 5% deve svolgere ruoli di dirigenza, coordinamento, responsabile qualità ec.ec.(con qualsivoglia tipologia di contratto)

III.2 Condizioni relative al contratto d'appalto**III.2.1 Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto**

- a) finanziamento mediante fondi regionali e statali;
- b) pagamenti secondo quanto prescritto dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) non é ammesso il subappalto;
- d) è ammesso l'avvalimento secondo i dettami contemplati dall'art.89 del D.Lgs.50/2016
- e) controversie contrattuali deferite all' Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale;
- f) non sono consentite modifiche al contratto;

Sezione IV: Procedura**IV. Descrizione****IV.1.1 Tipo di Procedura: Aperta****IV.1.2 Informazioni relative all'accordi sugli appalti pubblici (AAP)**L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): **SI****IV.2 Informazioni di carattere amministrativo****IV.2.1 Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:**

NO

IV.2.2 Termine per il ricevimento delle offerte:

Giorno: Lunedì	Data: 28.08.17	Ora: 14,00
----------------	----------------	------------

IV.2.3 lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano**IV.2.4) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta**

giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.5) Modalità di apertura delle offerte

Giorno: Mercoledì	Data: 30.8.17	Ora: 9,30
-------------------	---------------	-----------

Alle sedute aperte sono ammessi i rappresentanti o i delegati degli offerenti; con le modalità previste dal disciplinare di gara.

Sezione V: Altre informazioni**V.1 Informazioni relative alla rinnovabilità**

L'amministrazione provinciale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di proseguire il rapporto contrattuale con l'aggiudicatario alle medesime condizioni risultanti dalla gara, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.lgs. 50/2016.

ALLEGATO 3)

Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale ed è subordinato alla verifica della sussistenza dei seguenti presupposti, di fatto e di diritto:

- sussistenza della competenza della Provincia nell'erogazione del servizio per il tempo successivo a quello del presente contratto e, quindi, disponibilità delle relative risorse finanziarie, mediante convenzione di avvilimento con la Regione Puglia;
- sussistenza di un livello di qualità elevata del servizio erogato dalla ditta aggiudicataria nell'anno di durata del presente contratto;
- sussistenza e permanenza di tutti i requisiti di ordine generale in capo alla ditta contraente;
- la possibilità di prosecuzione sia stata indicata nell'avviso di gara in oggetto;
- l'importo totale previsto per la prosecuzione del servizio è computato per la determinazione del valore globale del presente appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'art. 35 comma 1 del codice appalti.

V.2 Informazioni complementari

- a) appalto indetto con determinazione n. 551 del 13-07-2017 (art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50 del 2016);
- b) procedimento si svolge, prevalentemente, attraverso l'utilizzo del sistema telematico nella disponibilità della Stazione Unica Appaltante Provincia di Brindisi, denominato "«SUA-Provincia di Brindisi»" (nel seguito "Sistema"), il cui accesso è consentito dall'apposito link presente all'indirizzo di contatto di cui al punto 1.1}, mediante il quale saranno gestite le fasi della procedura relative alla pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione delle offerte, nonché le comunicazioni e gli scambi di informazioni. Le modalità tecniche per l'utilizzo del Sistema sono contenute nell'Allegato "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma" facente parte integrante e sostanziale del disciplinare di gara, ove sono descritte le informazioni riguardanti la Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la procedura; l'offerta è composta da:
- b.1) busta amministrativa: con tutta la documentazione, diversa dalle offerte, compresa la garanzia provvisoria e la ricevuta di versamento all'ANAC;
 - b.2) busta tecnica: con le proposte per il servizio posto a base di gara, come prescritto dal disciplinare di gara, al fine di individuare gli elementi di valutazione di cui al punto 11.2.4, le proposte devono essere contenute nei limiti stabiliti dalla documentazione posta a base di gara;
 - b.3) busta economica: con l'offerta di prezzo con le modalità di cui al punto b.4);
 - b.4) offerta di prezzo mediante ribasso percentuale, determinato con le modalità previste dal disciplinare di gara applicate agli importi posti a base di gara di cui al punto 11.2.3;
- c) la valutazione delle offerte avviene a cura della Commissione di aggiudicazione di cui all'articolo 77 del D.Lgs. n. 50 del 2016, con il metodo aggregativo-compensatore descritto nel disciplinare di gara;
- d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- e) gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario devono dichiarare l'impegno a costituirsi, il capogruppo mandatario, i propri requisiti e le quote di partecipazione (art. 48 del D.Lgs. n. 50 del 2016, art. 92, comma 2, D.P.R. n. 207 del 2010);
- f) i consorzi stabili e i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, se non eseguono i servizi in proprio, devono indicare i consorziati esecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni possessorequisiti punto III.1.1) (artt. 47 e 48, comma 7, D.Lgs. n. 50 del 2016);
- g) non è ammesso il subappalto;
- h) ammesso l'avvalimento alle condizioni di cui all'articolo 89 del D.Lgs. n. 50 del 2016, come specificato nel disciplinare di gara;
- i) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell'indirizzo di posta elettronica e/o del numero di fax per le predette comunicazioni;
- l) accettazione protocollo di legalità/patto di integrità e intese multilaterali, a cui ha aderito la Stazione appaltante, come specificato nel disciplinare di gara;
- m) è richiesta l'allegazione del "PASSOE" rilasciato dall'ANAC ai sensi della deliberazione della stessa ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016;
- n) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l'ammissione e

ALLEGATO 3)

dell'offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando, disponibile, unitamente ai modelli per le dichiarazioni, con accesso libero all'indirizzo internet di cui al punto 1.1);
p) Dirigente: dott.ssa Prete Fernanda-RUP : sig.Fiora Leo, recapiti come al punto I.1).

V.4 Procedure di ricorso**V.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso****Denominazione ufficiale:**

T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) della Puglia, sede di Lecce

Via Rubichi 23/a6 - 73100 Lecce

Posta elettronica le_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it

Telefono +39 0832/276511

Fax +39 0832/276545

V.4.2 Organismo responsabile delle procedure di mediazione

Responsabile del procedimento di cui al punto V.3, lettera p)

V.4.3 Procedure di ricorso

Previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:

- a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
- b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
- c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.

V.4.4 Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

Responsabile del procedimento di cui al punto V.2, lettera p).

”

V.5 Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E. 24/07/2017;

Lì 26/07/2017

IL DIRIGENTE



IL DIRIGENTE
Dr.ssa Fernanda PRETE

Rev.6 del 12.07.2017

ALLEGATO 1)



PROVINCIA DI BRINDISI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA A FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI II° DI PERTINENZA DELLA PROVINCIA E IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI VIDEOLESI E AUDIOLESI FREQUENTANTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DI PERTINENZA DELLA PROVINCIA.

Codice CPV 85311200-4 Cig 7141431F47**Art. 1 -OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza specialistica scolastica a favore degli studenti disabili frequentanti le scuole secondarie di II° di pertinenza della Provincia e il servizio di supporto al diritto allo studio degli studenti videolesi e audiolesi frequentanti le scuole di ogni ordine e grado di pertinenza della Provincia. L'assistenza educativa ha la finalità di favorire e sostenere l'autonomia del disabile, ai sensi degli artt. 12 e 13 della L. n.104/92, in attuazione dell'Allegato Tecnico (sub lett. a) per la riorganizzazione omogenea dei servizi sul territorio della Regione Puglia, approvato con deliberazione di D.G.R. in data 04-07-2017 registrata con n. 1050 in corso di pubblicazione, di cui alla presa d'atto, giusta decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 48 del 10-07-2017.

Il servizio di cui al presente Capitolato prevede lo svolgimento di compiti di assistenza specialistica da svolgersi, prevalentemente all'interno della scuola, attraverso l'integrazione di differenti professionalità.

Il servizio prevede, altresì, il supporto alle funzioni di Segretariato Sociale, presso la Provincia, da garantire a mezzo di Educatore Specializzato /Assistente Sociale.

Come specificato dalla Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 30/11/2001, l'assistenza di base è di competenza della scuola e deve essere garantita dai collaboratori scolastici che hanno, tra i loro compiti contrattuali, anche l'ausilio materiale agli alunni diversamente abili nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse e lo spostamento degli stessi alunni nei locali della scuola. Rientra poi, tra le funzioni aggiuntive di tale personale l'ausilio materiale agli alunni diversamente abili per le attività di cura alla persona, di utilizzo dei servizi igienici e di cura dell'igiene personale.

L'assistenza di base gestita dalle scuole è strettamente interconnessa con quella educativa e didattica: la sinergia di queste tre azioni deve garantire l'integrazione dell'alunno diversamente abile nel rispetto del progetto individualizzato, definito PEI (Piano Educativo Individualizzato) alla cui predisposizione concorrono tutte le figure di riferimento dell'alunno stesso (specialisti ASL o di altre strutture accreditate, dirigente scolastico, docenti, genitori, collaboratori scolastici, insegnante di sostegno, educatori professionali).

Rev.6 del 12.07.2017

ALLEGATO 1)

L'assistenza specialistica garantita, non può quindi essere standardizzata o codificata, ma efficacemente e funzionalmente dovrà essere diversificata, orientata a soddisfare i bisogni individuali dell'alunno in base al PEI.

Il servizio dovrà essere svolto tenendo conto delle finalità e delle caratteristiche indicate nel presente capitolato e dovrà essere reso, nelle sedi scolastiche del territorio della Provincia di Brindisi, in conformità all'Allegato tecnico di cui sopra.

Il presente Capitolato, unitamente al progetto tecnico dell'impresa aggiudicatrice ed alla sua offerta economica, costituiscono il contratto d'appalto tra Provincia di Brindisi ed operatore economico esecutore del servizio.

Art. 2 –FINALITA' DEL SERVIZIO

Il Servizio mira a promuovere l'inclusione sociale del disabile grave e del minorato della vista o dell'udito, favorendone in modo diretto e personalizzato, l'esercizio del diritto allo studio e l'estrinsecarsi della propria personalità.

In linea di massima, tale servizio ha le seguenti finalità:

- Agevolare la frequenza e la permanenza degli alunni diversamente abili nell'ambito scolastico per garantire il loro diritto allo studio;
- Facilitare l'inserimento e la partecipazione degli alunni diversamente abili alle attività didattiche svolte dal personale insegnante, supportandoli nel raggiungimento degli obiettivi di integrazione ed autonomia personale, in attuazione dei programmi educativi concordati;
- Assicurare il sostegno personale agli alunni diversamente abili nelle attività di socializzazione e nell'acquisizione di capacità comunicative, volte all'integrazione ed alla valorizzazione di abilità personali;
- Assicurare ogni altro sostegno ed attività specialistica, ad esclusione di quelle didattiche e di quelle di assistenza di base, nell'ambito delle attività gestite dalla scuola (es. partecipazione a lezioni itineranti o gite culturali).

Art. 3 –DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio si articola in una molteplicità di prestazioni ed interventi integrati, definiti in apposito progetto individualizzato di sostegno a cura del Servizio Sociale– Segretariato Sociale della Provincia, funzionali all'implementazione del processo di apprendimento, allo sviluppo di adeguate capacità comunicativo-relazionali e al decondizionamento dei limiti imposti dalla minorazione. Può svolgersi, in considerazione di specifiche esigenze, in via del tutto eccezionale, anche presso il domicilio dell'utente, ma di norma presso la sede dell'Istituto Scolastico, da quest'ultimo frequentato, previa intesa con il Dirigente Scolastico, per l'intera durata dell'anno scolastico e, se necessario, per il completamento degli eventuali esami.

Prevede un monte ore differenziato in ragione delle singole fattispecie individuali, fissato nel progetto di sostegno, che di norma sarà di massimo 12 ore settimanali di assistenza specialistica.

Il Supporto alle funzioni di Segretariato Sociale ha decorrenza dal 01.09.2017 al 31.07.2018, e si articola per un numero complessivo di n. 18 ore settimanali, su n. 3 giornate lavorative, per n. 46 settimane, presso locali idonei messi a disposizione dall'Amministrazione Provinciale.

Il servizio è realizzato da operatori esperti nella disabilità grave e nel sostegno di videolesi e/o audiolesi, aventi formazione specifica e con esperienza già maturata nel campo per aver già prestato analogo servizio nei pregressi anni scolastici, collaborando anche direttamente con l'Ente provincia, come da Allegato tecnico regionale.

A tal fine, sia per garantire la continuità nella relazione pedagogica tra studenti e le figure professionali previste per l'assistenza specialistica, sia per la salvaguardia dei livelli occupazionali e delle professionalità maturate, è fatto obbligo al soggetto che si aggiudica la gara relativa all'oggetto di impiegare, nell'espletamento del servizio appaltato, prioritariamente, le operatrici che nel precedente anno scolastico hanno realizzato analogo prestazione per almeno 6 mesi alle dipendenze della/e Ditta/e Appaltatrice/i, rientrando il presente contratto tra quelli di cui all'art. 50

Rev.6 del 12.07.2017

ALLEGATO 1)

del de. Lgv. n° 50/2016 e ss.mm.ii., purchè in possesso dei titoli di studio e dell'esperienza necessaria come definiti nell'Allegato tecnico della Regione Puglia.

Il servizio deve garantire il collegamento con i servizi scolastici, sociali e sanitari.

Il servizio prevede interventi educativi finalizzati a potenziare l'autonomia psico-fisica e sociale, nonché gli apprendimenti, lo sviluppo delle possibilità comunicative e di socializzazione degli studenti disabili in uno dei comuni della Provincia di Brindisi e frequentanti le scuole medie di II° per il servizio di assistenza specialistica scolastica e le scuole di ogni ordine e grado per il servizio di assistenza specialistica personalizzata scolastica per videolesi e audiolesi.

Tale servizio si integra con le attività didattiche messe in atto dai docenti, compresi quelli di sostegno e con le attività assistenziali di base messe in atto dai collaboratori scolastici.

Il servizio è espletato a mezzo di un'equipe comprendente, secondo le necessità dell'utente, la figura dell'educatore professionale, nel rapporto di uno a uno con l'utente stesso e, eventualmente, la figura dell'OSS a disposizione della scuola, ove sono presenti uno o più utenti del servizio che per condizione di gravità sanitaria necessitano di tale figura.

L'ente committente del presente appalto è la Provincia di Brindisi, mediante apposita convenzione di avvilimento da parte della regione Puglia, titolare della funzione, a cui sono affidati i compiti di indirizzo, programmazione, monitoraggio e controllo del servizio di integrazione scolastica di studenti disabili. La struttura organizzativa di riferimento per l'appalto è la Provincia di Brindisi-Servizio Sociale.

Detto Ente svolge attività di:

- acquisizione, valutazione e ammissione delle istanze degli utenti;
- controllo sull'organizzazione del servizio;
- monitoraggio e controllo finalizzato alla conoscenza e verifica delle esperienze nelle diverse situazioni scolastiche e all'organizzazione di azioni di continuità e nell'orientamento post scolastico.
- Valutazione finale sulla qualità del servizio erogato dalla ditta.

In casi del tutto eccezionali, quali per esempio, lunghi periodi di assenza da scuola per ricoveri, o degenze e convalescenze, anche a casa, dello studente disabile, su istanza della famiglia e sentita la scuola, la Provincia può autorizzare l'erogazione del servizio a domicilio, in sostituzione delle ore scolastiche.

Art. 4 –FUNZIONI DEL PERSONALE

L'Ente aggiudicatario s'impegna ad assicurare la perfetta esecuzione del servizio, oggetto del presente Capitolato, mediante l'impiego di idoneo personale esperto nella disabilità grave e nel sostegno di videolesi e/o audiolesi per l'espletamento delle attività inerenti il servizio di assistenza specialistica scolastica e il servizio di assistenza specialistica scolastica per videolesi ed audiolesi.

Il servizio comprende le seguenti prestazioni a carico degli operatori:

- promuovere l'inclusione sociale, l'educazione del minorato della vista e dell'udito favorendone, in modo indiretto e personalizzato, l'esercizio del diritto allo studio e l'estrinsecarsi della propria personalità;
- effettuare una molteplicità di prestazioni ed interventi integrati, definiti nell'apposito progetto individualizzato di sostegno, funzionali all'implementazione del processo di apprendimento, allo sviluppo di adeguate capacità comunicativo relazionali e il decondizionamento dei limiti imposti dalla minorazione;
- interagire con la scuola frequentata dal minorato e con la sua famiglia;
- partecipare attivamente ad eventuali iniziative di formazione, aggiornamento professionale organizzati/promossi dalla Provincia;
- relazionare in merito all'attività svolta effettuando il monitoraggio in itinere e conclusivo anche attraverso la rilevazione dei dati richiesti;
- accettare, nell'ambito delle ore complessive, l'articolazione dell'orario di lavoro secondo quanto indicato dalla scuola e/o famiglia presso cui è espletato il servizio;

Rev.6 del 12.07.2017

ALLEGATO 1)

- collaborare, all'interno dell'istituzione scolastica, con gli insegnanti e il personale della scuola per l'effettiva partecipazione attiva dell'alunno con disabilità sensoriale a tutte le attività scolastiche, ricreative e formative come definite nel PEI dell'alunno;
- collaborare in aula o nei laboratori con i docenti, nelle attività e nelle situazioni che richiedano un supporto pratico funzionale, ma anche socio-relazionale e/o di facilitazione della comunicazione, operando su indicazione precisa, anche sul piano didattico;
- attraverso la gestione della relazione quotidiana con l'alunno, a promuovere l'apprendimento d'abilità necessarie alla conquista dell'autonomia nelle varie dimensioni (fisica, relazionale, affettiva, cognitiva);
- partecipare a sostegno delle necessità degli alunni con disabilità ai viaggi d'istruzione, uscite ed attività esterne, programmate e realizzate dalla scuola previa specifica autorizzazione e con spese a carico della scuola salvo quelle retributive. In particolare, nella fase di preparazione delle gite può offrire un contributo nella individuazione delle barriere architettoniche e delle difficoltà connesse con il trasporto e il soggiorno, contribuendo alla elaborazione di strategie volte al superamento delle stesse;
- sostenere la realizzazione e l'attuazione delle potenzialità relazionali e sociali dell'alunno con disabilità sensoriale con particolare attenzione a favorirne il rapporto con il gruppo dei pari;
- partecipare, se richiesto dalla scuola, alla predisposizione del PEI e alle verifiche, contribuendo, secondo le proprie competenze, all'individuazione dei bisogni e delle potenzialità dell'alunno, collaborando all'individuazione degli obiettivi, delle strategie d'intervento e all'attuazione degli stessi;
- redigere annualmente una relazione sul lavoro svolto con l'alunno con disabilità sensoriale. Tale relazione va consegnata al competente servizio provinciale;
- collaborare, nelle forme e nei tempi concordati con il servizio scolastico e con i competenti servizi provinciali, alla realizzazione d'iniziative e d'attività sia in ambito scolastico sia sul territorio previste dal PEI;
- mantenere e, qualora possibile, ampliare le forme di comunicazione (anche alternative) utilizzate dall'alunno disabile;
- mantenere il segreto professionale per tutto ciò che attiene al caso.
- Supporto tecnico al Segretariato Sociale provinciale.

Eccezionalmente, il servizio può comprendere anche le prestazioni tipiche dell'Operatore Socio Sanitario, da assegnare all'equipe scolastica per svolgere le funzioni a favore di più disabili frequentanti lo stesso plesso scolastico. L'OSS è assegnato con il numero di ore previsto, alla scuola che, in base alle esigenze organizzative, articolerà l'orario e le modalità di organizzazione delle prestazioni a favore di uno o più dei disabili frequentanti lo stesso plesso scolastico, in un rapporto operatore-alunno di 1 a 5. L'OSS nella scuola svolge i seguenti compiti operativi:

1. aiuto per lo sviluppo, mantenimento delle abilità comunicative: l'OSS collaborerà con gli specialisti ed il corpo docente per comprendere la situazione in cui si trova l'alunno e contribuirà a lavorare per il miglioramento della comunicazione in generale, sia verbale sia non verbale;
2. cura della persona (igiene, vestiario, alimentazione): l'OSS segue l'alunno nella cura della persona, per l'uso del WC, per la pulizia, per la gestione del controllo sfinterico, il cambio degli indumenti ec.ec..
3. aiuto nella gestione comportamentale: contenimento di ansia/aggressività/iperattività, oppure, nel caso opposto, di stimolo;
4. aiuto nello sviluppo delle potenzialità ed abilità;
5. aiuto nella gestione degli spazi, attrezzature e strumenti;
6. individuazione e segnalazione di situazioni problematiche.



Rev.6 del 12.07.2017

ALLEGATO 1)

Art. 5 – UTENTI DEL SERVIZIO

Possono accedere, prioritariamente e prevalentemente, al servizio gli studenti residenti nel territorio provinciale che necessitano di assistenza specialistica in quanto affetti da una delle seguenti disabilità gravi, idoneamente certificate:

- 1) Disturbo della condotta;
2. Disturbo oppositivo-provocatorio;
3. DDAI medio-grave;
4. Disturbo dell'umore (di grado grave);
5. Mutismo selettivo;
6. Disturbo di personalità;
7. Psicosi;
8. Disturbi di spettro artistico, con compromissione comportamentale (e autonomie di base sufficienti);
9. Ritardo mentale con compromissione comportamentale (e autonomie di base sufficienti);
10. Disabilità sensoriale.

Art. 6 – ACCESSO AI SERVIZI

All'ammissione dell'alunno, come persona con diversa abilità, certificata grave ex art. 3 comma 3 legge n° 104/92, provvede il competente Servizio provinciale, su istanza di parte e sulla base della programmazione di spesa annuale.

La certificazione attesta la natura della disabilità ed il suo grado.

Per ciascun utente, la Provincia acquisirà apposita Scheda della Valutazione delle Autonomie, redatta a cura del competente servizio della Azienda sanitaria.

La richiesta di accesso ai servizi d'integrazione avviene :

- su domanda della famiglia presentata direttamente alla Provincia o indirettamente tramite la scuola su apposita modulistica.
- dette richieste, di norma devono pervenire alla Provincia il 30.06 di ciascun anno. In via transitoria e limitatamente all'anno scolastico 2017/2018 il termine è quello del 30.07.2017.

Le domande pervenute oltre tale termine sono prese in considerazione nei casi di eccezionale gravità ove sussistano giustificati e documentati motivi, compatibilmente con le esigenze organizzative e didattiche e le risorse finanziarie disponibili.

Le attestazioni di handicap proposte da specialisti del privato convenzionato e specialisti, nell'esercizio della libera professione, devono, comunque, essere convalidate secondo le procedure previste dalle competenti commissioni INPS e ASL.

Art. 7 –COMPITI/FUNZIONI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La Ditta Aggiudicataria si impegna a realizzare quanto proposto nel progetto di gestione del servizio presentato in sede di gara e sulla base di quanto previsto nel presente Capitolato.

Tutte le attività inerenti il servizio oggetto di appalto sono svolte dall'Aggiudicatario con propri mezzi e proprio personale.

La Ditta deve disporre, pertanto, almeno, di una figura di coordinamento che provveda a tenere i contatti con la Provincia, con tutti gli operatori e che costituirà l'interlocutore unico sia per la Provincia che per le Scuole.

Il Coordinatore deve essere in possesso di laurea specialistica e di esperienza almeno quinquennale nel coordinamento di servizi socio/educativi in enti pubblici e privati, nella gestione di reti di servizi complesse, esperto nella legislazione vigente in tema di welfare, con radicamento sul territorio regionale. Analoga figura professionale deve essere assicurata per il supporto tecnico al Segretariato Sociale.



Rev.6 del 12.07.2017

ALLEGATO 1)

Il coordinatore è il referente organizzativo del servizio oggetto del presente appalto e deve accertarsi dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati ai singoli operatori, affianca l'ente Provincia nel tenere i contatti con gli operatori sanitari, con la scuola e con le famiglie.

La Ditta deve organizzare, inoltre, un servizio di segreteria al fine di gestire le sostituzioni, predisporre statistiche, fornire dati sull'andamento del servizio e sui singoli interventi rivolti agli alunni.

La Ditta si impegna ad apprestare efficaci sistemi di controllo relativi alla presenza in servizio e al rispetto degli orari dei propri operatori in collaborazione con le istituzioni scolastiche nelle quali operano.

Art. 8 –ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

La Ditta deve assicurare il servizio di sostegno e assistenza educativa secondo il calendario scolastico e gli orari delle singole scuole.

Il servizio non deve, quindi, essere erogato durante i periodi di chiusura delle scuole e di sospensione dell'attività didattica (es. festività natalizie, pasquali), nonché per eventuali interruzioni dovute a elezioni, calamità naturali, caso fortuito o forza maggiore.

Prima dell'inizio delle attività didattiche, di norma entro 15 giorni, l'ufficio preposto dell'Ente Provincia fornisce alla Ditta il prospetto delle prestazioni richieste per l'anno scolastico con relativa quantificazione oraria; sulla base di tali dati l'aggiudicatario provvede all'assegnazione del personale educativo ai singoli studenti tenendo conto delle caratteristiche degli studenti stessi, delle competenze degli educatori e della necessità di garantire la continuità educativa.

Il Coordinatore concorda l'orario di servizio settimanale di ciascun operatore con i referenti della scuola nei limiti temporali previsti dalla Provincia.

Successivamente il Coordinatore trasmette i nominativi degli operatori e le sedi di assegnazione all'ufficio provinciale, che provvede a comunicarli ai Dirigenti Scolastici.

Ogni variazione relativa alle modalità di erogazione del servizio e al numero di ore assegnate per ogni alunno, finalizzata ad organizzazioni più funzionali alla realizzazione del progetto di integrazione, deve essere preventivamente autorizzata dal Responsabile dell'Ente, l'aggiudicatario deve fornire periodicamente elenchi con la situazione aggiornata.

Il personale educativo deve inoltre partecipare ad attività di programmazione sia con la Provincia sia con le singole Istituzioni Scolastiche, come previsto al successivo art. 10.

Assenza dello studente

In caso di assenza dello studente, l'educatore resta in servizio fino a 6 giorni lavorativi consecutivi, al termine dei quali la prestazione verrà sospesa e non remunerata.

Nei giorni di servizio l'educatore può essere utilizzato per lo svolgimento di attività finalizzate ad una migliore integrazione degli studenti con disabilità presenti nel plesso o in altro plesso ove vi sia necessità.

Assenza dell'educatore e/o dell'oss

In caso di assenza, l'educatore deve dare immediata comunicazione al Dirigente dell'Istituto Scolastico e al Coordinatore.

La Ditta deve provvedere tempestivamente alla sostituzione dell'educatore/oss e comunque dal secondo giorno di assenza; deve inoltre comunicare per iscritto al Dirigente dell'Istituto scolastico e al Responsabile Unico del procedimento, l'assenza e il nominativo del sostituto.

Art. 9 –REQUISITI DEL PERSONALE

Per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato, la Ditta si deve avvalere di personale educativo in possesso dei requisiti di seguito indicati¹:

Per il servizio di integrazione specialistica scolastica di studenti disabili gravi frequentanti le scuole secondarie di II°:

¹ Il personale assegnato alle scuole secondarie di I° e II° grado deve possedere il requisito della Laurea

Rev.6 del 12.07.2017

ALLEGATO 1)

- 1) Educatori laureati (nuovi Contrattualizzati): laurea breve o specialistica in Scienze dell'Educazione, Scienze della Formazione, Scienze della Formazione Primaria, Pedagogia, Psicologia, titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti;
- 2) Educatori e altri Operatori con almeno tre anni di esperienza e già in servizio per l'espletamento di funzioni educative nell'a.s. 2016/2017 (continuità lavorativa), ove applicabili le deroghe previste all'art. 46 comma 5 del Reg.reg. n. 4 del 2007;
- 3) Solo a completamento dell'equipe, e non in misura prevalente, può essere prevista la presenza di figure per l'assistenza tramite OSS – OTA già in servizio da almeno 3 anni prima dell'a.s. 2017/2018. Questo personale è, in ogni caso, aggiuntivo e non sostitutivo del personale ATA in servizio negli istituti scolastici interessati.

Per il servizio di assistenza specialistica scolastica di studenti disabili videolesi e/o audiolesi frequentanti le scuole di ogni ordine e grado:

- 1) Educatori con attestazione di frequenza corso formazione professionale per tiflogogo almeno tre anni di esperienza e già in servizio nell'a.s. 2015/2016;
- 2) Assistenti alla comunicazione e interpreti LIS.

Art. 10- AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE

Ogni educatore impegnato nel servizio deve partecipare a corsi di aggiornamento e formazione per almeno 12 ore per anno scolastico, oltre a quelle dovute dalla Ditta per obblighi di legge (es. D.Lgs. 81/2008). Tale monte ore (con costi a carico della Ditta stessa) prevede la partecipazione a:

- attività di aggiornamento e formazione professionale organizzate dalla Ditta;
- incontri tra gli educatori e il loro Coordinatore.

La predisposizione del piano formativo annuale dovrà essere concordato fra le parti interessate sulla base della rilevazione dei bisogni specifici del servizio oggetto del presente appalto.

I costi della partecipazione del personale alle iniziative di formazione e di coordinamento sono a carico della Ditta.

Ogni educatore, impegnato nel servizio con almeno 12 ore settimanali, deve inoltre partecipare, indicativamente, fino ad un massimo di 10 ore annuali concordate con la Provincia, ad incontri di programmazione per:

- predisposizione, aggiornamento e verifica del PEI;
- attività di programmazione, consigli di classe/gruppi di lavoro e altri gruppi istituzionali;
- attività di indirizzo, programmazione e verifica del piano di lavoro complessivo su richiesta della Provincia al fine di assicurare omogenee metodologie di lavoro fra i diversi educatori.

I costi di tali attività sono a carico della Ditta, sulla base delle effettive presenze del personale agli incontri.

Art. 11 –OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Con riferimento al Personale la Ditta è obbligata a:

1. fornire all'ente Provincia, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, gli elenchi nominativi delle unità di personale con curriculum e di altro personale del medesimo livello per le eventuali sostituzioni e a comunicare tempestivamente all'ente Provincia l'aggiornamento di detti elenchi in caso di sostituzioni degli operatori utilizzati;
2. utilizzare per il servizio oggetto dell'appalto il personale con i titoli e le professionalità richieste, cercando di assicurare la continuità didattica, ove possibile, l'eventuale preferenza di genere, se richiesto dall'utente, personale in possesso di titolo di laurea nelle scuole medie superiori o, in alternativa, dichiarare i motivi di forza maggiore per i quali non è possibile adempiere a tale obbligo;
3. fornire, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, il documento di programmazione della formazione e aggiornamento del personale spettante alla Ditta come da art.10;
4. assicurare che il proprio personale partecipi agli incontri formativi, di aggiornamento e di monitoraggio, organizzati dall'Istituzione;

Rev.6 del 12.07.2017

ALLEGATO 1)

5. assicurare un rapporto individualizzato tra l'allievo e l'educatore avente competenze adeguate al caso, garantendo, di norma, la continuità dell'intervento per l'intero anno scolastico;
6. garantire per tutta la durata del contratto la continuità del personale assegnato: pertanto il suo avvicendamento per motivi diversi dalla maternità, paternità, dimissioni, malattia o altri gravi motivi documentati, sarà valutata disfunzionale ai fini della qualità del servizio.
7. assicurare che tutto il personale mantenga un comportamento professionale rispettoso e corretto nei confronti degli utenti, dei loro famigliari e del personale delle istituzioni scolastiche con cui si trovano a collaborare;
8. assicurare che tutto il personale sia fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni anche in riferimento alla movimentazione dei carichi;
9. sostituire il personale ritenuto non idoneo entro 5 giorni dalla richiesta scritta dell'ente Provincia e o immediatamente, qualora sussista l'urgenza.
10. informare tempestivamente l'ente Provincia di ogni eventuale problema o difficoltà riguardante l'esecuzione dei servizi rispetto alla scuola e alla famiglia:

Con riferimento all'organizzazione del servizio la Ditta è obbligata a:

- a. rispettare i criteri e le modalità indicati nel progetto in merito a sostituzioni per ferie, malattie, permessi degli educatori e in particolare sostituire tempestivamente come indicato all'art. 7 punto "Assenza dell'educatore" il personale assente e comunicare le sostituzioni provvisorie o definitive all'ente Provincia;
- b. dare, in caso di sciopero dei propri educatori, preavviso di 5 giorni, mediante FAX all'ente Provincia e ad ogni Istituto scolastico;
- c. garantire la continuità del coordinatore per la durata del contratto, salvo richiesta di sostituzione da parte dell'ente, dimissioni dell'interessato o interruzioni legittimate;
- d. redigere una relazione annuale di monitoraggio sulle attività evidenziando punti di forza, criticità ed eventuali proposte migliorative;
- e. mettere a disposizione una figura dedicata alle attività di segreteria;
- f. estendere il servizio, durante la durata dell'appalto, ad utenti nuovi alle stesse condizioni e prezzi del presente appalto, dietro richiesta formale da parte dell'ente;
- g. svolgere la prestazione convenzionata con autonomia organizzativa e gestionale e ad armonizzare le proprie attività con tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali del settore, nel rispetto delle finalità indicate nei programmi elaborati dalla Provincia;
- h. impiegare esclusivamente personale regolarmente assunto e per il quale si assume tutti gli obblighi e le responsabilità previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali; in particolare si impegna ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal CCNL di categoria e dall'integrativo provinciale, avendo come riferimento per l'inquadramento la categoria "C" del CCNL degli Enti Locali;
- i. osservare tutte le norme antinfortunistiche in conformità alle prescrizioni di legge, compresa la formazione del personale ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e a trasmettere gli attestati di frequenza ai corsi di Primo Soccorso e Antincendio del personale impiegato non oltre 30 gg. dall'inizio del servizio;
- j. esibire in qualsiasi momento, su richiesta dell'Istituzione, la documentazione, al fine di consentire la verifica della corretta applicazione delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed infortunistiche, previdenziali e assistenziali e sulla sicurezza sul luogo di lavoro;
- k. rispettare le disposizioni che regolano il segreto professionale, il segreto d'ufficio nonché della privacy, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003;
- l. dotare a proprie spese e sotto la propria responsabilità il personale impiegato di un cartellino visibile di riconoscimento con le generalità personali e il nome della Ditta.

Rev.6 del 12.07.2017

ALLEGATO 1)

Restano comunque a carico della Ditta tutte le responsabilità ed incombenze inerenti la gestione del Servizio.

Art. 12 –DURATA DEL CONTRATTO –

L'appalto ha la durata di un anno, specificatamente, per l'anno scolastico 2017/2018, con decorrenza presuntivamente dal 15.09.2017 al 12.06.2018, salvo prosecuzione per esami e salvo per la scuola dell'infanzia che termina al 30.06.2018, e per cui il servizio è erogato solo se richiesto dalla famiglia.

Il supporto tecnico al Segretariato sociale ha durata 01.09.2017 al 31.07.2018.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di proseguire il rapporto contrattuale con l'aggiudicatario alle medesime condizioni risultanti dalla gara ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.lgs. 50/2016.

Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale ed è subordinato alla verifica della sussistenza dei seguenti presupposti, di fatto e di diritto:

- sussistenza della competenza della Provincia nell'erogazione del servizio per il tempo successivo a quello del presente contratto e, quindi, disponibilità delle relative risorse finanziarie, mediante convenzione di avvilimento con la Regione Puglia;
- sussistenza di un livello di qualità elevata del servizio erogato dalla ditta aggiudicataria nell'anno di durata del presente contratto;
- sussistenza e permanenza di tutti i requisiti di ordine generale in capo alla ditta contraente;
- la possibilità di prosecuzione sia stata indicata nell'avviso di gara in oggetto;
- l'importo totale previsto per la prosecuzione del servizio è computato per la determinazione del valore globale del presente appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'art. 35 comma 1 del codice appalti.

L'esecuzione dei servizi potrà partire anche nelle more della stipulazione del contratto, con verbale sotto le riserve di legge. E' esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

Annualmente, in caso di rinnovo, sarà verificata l'utenza ammessa al servizio e determinato l'ammontare massimo contrattuale per anno, sostenibile, in funzione del numero di disabili ammessi e del numero di ore di educatore concesse.

Art. 13 –COSTO DEL SERVIZIO

Il servizio è rivolto esclusivamente agli alunni residenti in uno dei comuni della Provincia di Brindisi e frequentanti una scuola pubblica di pertinenza della Provincia stessa, sia per il Servizio di assistenza specialistica scolastica per disabili frequentanti le scuole medie di II° e sia per il Servizio di assistenza specialistica scolastica per disabili videolesi e/o audiolesi frequentanti le scuole di ogni ordine e grado.

La prestazione oggetto del presente servizio viene stimata presuntivamente in un monte ore per anno scolastico di 58.368 comprensivo delle ore non frontali previste all'art. 10, e comprensivo delle ore di supporto tecnico al Segretariato Sociale provinciale.

L'importo presunto dell'appalto, per l'anno scolastico 2017/2018 risulta € **1.302.732,98**, escluso IVA; detto importo non è vincolante; è stato stimato tale ai fini della determinazione dell'importo contrattuale presunto in base ai numeri di utenti previsti, salvo le verifiche effettive in corso d'anno. Ad inizio di ciascun anno scolastico, sulla base delle istanze pervenute ed ammesse sarà determinato l'importo annualmente dovuto, tenuto presente del ribasso o dei ribassi offerti in sede di gara dall'aggiudicatario della stessa.

Il costo orario a base di gara è :

- € **22,00** per la figura professionale di educatore per l'assistenza specialistica e sensoriale;
- € **19,80** per la figura dell'oss



Rev.6 del 12.07.2017

ALLEGATO 1)

L'importo per la prestazione oraria si intende comprensivo di qualunque costo sopportato dalla Ditta per l'erogazione del servizio (segreteria, coordinamento, formazione etc, spese generali, utile d'impresa ecc..ecc.).

I prezzi restano fissi ed invariabili per tutta la durata del presente contratto.

La Provincia si riserva la possibilità di variare l'importo complessivo del corrispettivo dell'appalto in base alle effettive necessità, fino ad una variazione massima, in diminuzione o in aumento, del 30 %.

Nel corso dell'esecuzione dell'attività la Provincia può chiedere e la Ditta ha l'obbligo di accettare agli stessi patti e alle stesse condizioni, un aumento o una diminuzione dell'orario del Servizio riferito alle singole situazioni.

Art. 14 –PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

La Provincia si impegna a pagare il corrispettivo come risultante dalla gara, oltre ad IVA come per legge, riferito al numero di ore di assistenza educativa effettivamente prestate per ciascun alunno seguito, incrementate delle ore non frontali di cui all'art. 10. le ore complessive stimate non costituiscono un obbligo contrattuale essendo state calcolate al solo fine di determinare l'importo presunto del servizio.

La provincia esaminerà ed ammetterà le istanze di accesso al servizio e le comunicherà alla ditta aggiudicataria, venendosi in questo modo a determinare, sulla base del costo orario offerto, il costo effettivo delle prestazioni erogate.

L'importo per ogni prestazione oraria effettivamente resa si intende comprensivo di qualunque costo sopportato dalla Ditta per l'erogazione del servizio (segreteria, coordinamento, formazione etc). L'ora di servizio si intende al netto del tempo necessario all'operatore per raggiungere il luogo di lavoro.

I pagamenti verranno effettuati mensilmente entro 30 gg. dalla data di ricevimento delle relative fatture riepilogative dei servizi effettuati nel periodo di riferimento corredate dalla documentazione relativa a:

- le ore di servizio (frontali e non frontali) effettuate da ciascun operatore nelle sedi scolastiche assegnate, vistate dal Dirigente Scolastico/Coordinatore e dall'Aggiudicatario;
- riepilogo complessivo delle ore effettuate nel mese di riferimento.

In caso di fatture irregolari o di contestazioni degli adempimenti contrattuali il termine di pagamento verrà sospeso alla data di contestazione e fino al completamento della regolarizzazione ovvero della procedura dell'eccezione dell'inadempimento. In tal caso la Ditta non potrà opporre eccezioni alla sospensione del pagamento nè aver titolo al risarcimento dei danni, nè ad altre pretese.

In ogni caso il pagamento delle fatture di cui al 3° comma precedente ed il relativo termine è subordinato all'acquisizione di apposita certificazione di regolarità contributiva.

Il pagamento sarà effettuato dall'Amministrazione al Contraente entro 30 giorni dalla data di protocollo della fattura, previa acquisizione di DURC regolare. L'Amministrazione si riserva di verificare i servizi effettivamente prestati nel mese di riferimento e la regolarità delle informazioni fornite.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della l. 136/2010 l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Rev.6 del 12.07.2017

ALLEGATO 1)

Art. 15 – COPERTURE ASSICURATIVE E RESPONSABILITA'

E' a carico della Ditta ogni responsabilità, sia civile che penale, derivante alla stessa ai sensi di legge nell'espletamento dell'attività richiesta dal presente capitolato.

La Ditta sarà ritenuta responsabile dell'operato dei propri dipendenti e, pertanto, assumerà in proprio ogni responsabilità in caso di danni eventualmente arrecati a persone (terzi, compresi i bambini e i prestatori lavoro) o cose tanto di proprietà della Provincia, che di terzi.

La Ditta si impegna di conseguenza al totale risarcimento danni, esonerando la Provincia e le Istituzioni Scolastiche da ogni responsabilità.

A tale scopo, inoltre, la Ditta ha l'obbligo di stipulare con una primaria compagnia di assicurazione polizza RCT/RCO nella quale venga esplicitamente indicato che la Provincia e le Istituzioni Scolastiche vengono considerato "terzi" a tutti gli effetti.

Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione.

Dovranno essere, altresì, compresi in garanzia tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti dal presente capitolato. Dovranno essere pure inseriti in garanzia tutti i danni derivanti da comportamenti anche omissivi del proprio personale, per tutte le attività ed i servizi in gestione.

L'ente Provincia è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dipendente della Ditta durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

La polizza dovrà avere massimale almeno pari a € 1.000.000,00 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e per danni a cose o ad animali anche se appartenenti a più persone.

Restano ad esclusivo carico della Ditta gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/o franchigie previste dalla suddetta polizza.

Copia delle polizze dovranno essere consegnate all'Istituzione prima della data di inizio del servizio.

Art. 16 – SUPERVISIONE, CONTROLLO E VERIFICHE PRESTAZIONI

L'Amministrazione Provinciale eserciterà funzioni di controllo e verifica circa il regolare svolgimento delle attività da parte della Ditta. L'Ente ha il diritto, in qualsiasi momento e senza preventiva informazione, di effettuare controlli, ispezioni e indagini conoscitive volte a verificare il rispetto degli standard di qualità richiesti e, nel più lungo tempo complessivo dell'appalto, il rispetto del progetto pedagogico e organizzativo presentato in sede di gara.

In specifico la Provincia potrà disporre, in qualsiasi momento, i controlli ritenuti necessari al fine di garantire:

- la rispondenza del servizio offerto alle prescrizioni del vigente capitolato nonché al progetto/ offerta presentato dall'aggiudicatario;
- la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'aggiudicazione;
- l'andamento della gestione, sia sul piano organizzativo sia sul piano delle attività educative, mediante verifiche in itinere, con eventuale coinvolgimento delle Istituzioni scolastiche e della Ditta;
- il consolidamento dei livelli di qualità e di efficacia degli interventi previsti dal servizio;
- l'idoneità del personale a perseguire le finalità del progetto educativo.

Sul servizio oggetto del presente appalto saranno effettuati periodici incontri di verifica fra l'Ente, la Ditta e gli operatori. La Ditta dovrà presentare almeno un monitoraggio annuale sull'andamento delle attività e sul gradimento da parte degli utenti, evidenziando le criticità e le proposte migliorative. Alla Ditta è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica su temi o problemi autonomamente individuati.

Rev.6 del 12.07.2017

ALLEGATO 1)

La Ditta è unica responsabile del corretto svolgimento del servizio per il quale impegnerà i necessari operatori, che dovranno uniformarsi agli indirizzi stabiliti dall'Istituzione.

La Provincia nominerà il direttore dell'esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Salvo diverse disposizioni, la provincia di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, di controllare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento, di controllare, in accordo con i competenti uffici della provincia, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme, nonché di procedere verifica di conformità in corso di esecuzione rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.

La Società indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

L'Ente ha diritto di richiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale impegnato nel servizio che non offra garanzie di capacità, contegno corretto o che comunque non risulti idoneo a perseguire le finalità previste dal progetto educativo dello studente o dal servizio oggetto dell'appalto. La sostituzione deve avvenire entro 5 giorni dalla richiesta o immediatamente, qualora sussista l'urgenza.

La Ditta dovrà prevedere modi e forme di controllo sull'attività del proprio personale e dei servizi svolti ogni mese e dovrà dotare la struttura di appositi meccanismi di registrazione (es. registri) delle presenze in servizio, per consentire la verifica delle presenze da parte della Provincia al termine di ogni mese, e comunque quando da questa richiesto.

In caso di inadempienza degli operatori, la Provincia informa tempestivamente la Ditta appaltatrice affinché adotti i provvedimenti ritenuti necessari ad un corretto assolvimento delle prestazioni e applica le penali previste al successivo art.18 del Capitolato.

Art. 17 –CONTESTAZIONI

La Provincia farà pervenire per iscritto alla Ditta le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. Entro 10 giorni dal ricevimento della nota di contestazione, la Ditta sarà tenuta a presentare le proprie contro deduzioni, pena l'applicazione delle sanzioni previste nel presente capitolato.

Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza relative al servizio fatte dalla Provincia al coordinatore referente della Ditta si intendono come presentate direttamente alla stessa.

Art. 18 –PENALI

Le penali vengono così articolate:

- In caso di mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, tale da costringere la Provincia a provvedere in altro modo, verrà applicata una penale pari al 50% dell'importo giornaliero relativo al servizio non effettuato, oltre all'addebito degli oneri connessi all'affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore, in considerazione della facoltà dell'Istituzione di procedere, a spese della Ditta inadempiente, all'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, dei mancati servizi oggetto dell'appalto;

Rev.6 del 12.07.2017

ALLEGATO 1)

- € 100,00 per il secondo giorno di mancato servizio consecutivo da parte di ogni addetto, ove ne sia mancata la sostituzione, oltre alla ritenuta del corrispondente compenso;
- € 100,00 per ogni giorno successivo al secondo di mancato servizio consecutivo da parte di ogni addetto, ove ne sia mancata la sostituzione, sempre ferma restando la ritenuta del corrispondente compenso;
- € 100,00 per ogni giorno di servizio prestato da personale non idoneo ai sensi del presente capitolato, intendendosi per inidoneità anche il mancato assolvimento integrale degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi, da parte della Ditta;
- per ogni violazione di impegni assunti in sede di offerta o per violazioni di norme di legge, in ragione della gravità dell'infrazione, in termini di prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, e delle ripercussioni sulla qualità e sicurezza del servizio fino al massimo del 10% del corrispettivo mensile.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione (artt. 14 e 17). Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nei casi in cui le contro deduzioni presentate nei termini prescritti siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio della Provincia.

La Provincia si riserva la facoltà di trattenere l'importo delle penalità dalla fattura relativa al mese in cui si sono verificati gli inadempimenti, oppure in alternativa dalla cauzione versata, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, la Provincia potrà rivalersi sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di sorta, salvo la facoltà di avanzare richieste di risarcimento per danni ulteriori. In tale evenienza, la Ditta dovrà provvedere alla ricostituzione integrale del deposito cauzionale entro giorni 30 dal ricevimento di formale comunicazione da parte della stazione appaltante, pena lo scioglimento del contratto.

Art. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le parti convengono che costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie non esaustive:

quando l'ente e la Ditta, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso: la Ditta ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva, il cui importo è subordinato a quanto previsto nell'art. 20;

b) sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte della Ditta per causa ad essa non imputabile;

c) formulazione da parte del Responsabile del Procedimento di più di 2 diffide e/o richiami relativi a fatti per i quali è ravvisabile una inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

d) apertura di una procedura di fallimento a carico della Ditta o altre procedure derivanti da insolvenza;

e) cessione del contratto o subappalto non autorizzato;

f) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed agli integrativi della Provincia

g) mancato rispetto da parte della Ditta dei minimi salariali e delle altre clausole del contratto collettivo delle categorie interessate dall'appalto, nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l'assistenza dei propri prestatori di lavoro;

h) danni volontari prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà della Provincia o delle Istituzioni Scolastiche;

i) non ottemperanza, entro 10 giorni, alle prescrizioni dell'ente in conseguenza dei rilievi effettuati dallo Stesso;

j) interruzione non motivata del servizio;

k) violazione ripetuta delle norme di sicurezza;

Rev.6 del 12.07.2017

ALLEGATO 1)

l) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, verificata inadeguatezza degli operatori impegnati relativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche professionali e di quanto previsto dal progetto pedagogico e organizzativo di riferimento;

m) persistenti inosservanze delle indicazioni organizzative date dell'ente;

n) mancato reintegro della cauzione nei termini previsti dall'art. 21.

o) la provincia ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

In ogni caso, la provincia può recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.

L'Autorità può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Provincia di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Ferme le eventuali responsabilità di ordine penale, la risoluzione del contratto comporterà per la Ditta la perdita del deposito cauzionale, il rimborso di eventuali maggiori oneri sostenuti dall'ente per essersi rivolto ad altre imprese, nonché ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti dovessero accadere allo stesso. In questo caso, l'aggiudicatario non potrà accampare pretese di sorta e conserverà solo il diritto alla contabilizzazione e pagamento dei servizi regolarmente eseguiti.

Art. 20 –DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto di subappaltare e/o cedere il contratto dei servizi di cui trattasi.

Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto per l'ente, salvo la facoltà per la stessa di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo, con diritto alla rifusione di ogni eventuale danno, e con la conseguente perdita della cauzione, previo semplice accertamento del fatto.

In caso di infrazione alle norme del presente capitolato commessa dall'eventuale subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'ente si intenderà la Ditta.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla provincia. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il **CIG n. 7141431F47** al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della provincia al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Rev.6 del 12.07.2017

ALLEGATO 1)

Art. 21 –CAUZIONI

A garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento del servizio, del pagamento delle eventuali penalità e dell'eventuale risarcimento danni, la Ditta dovrà costituire prima della stipula del contratto una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

La cauzione definitiva ha durata pari a quella del contratto, verrà svincolata alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio e deve prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, nonchè la sua operatività entro 15 giorni a richiesta scritta dell'Ente.

Nell'ipotesi in cui l'Ente Provincia debba avvalersi in tutto o in parte di tale cauzione definitiva, la Ditta è obbligata alla reintegrazione della stessa.

Detta cauzione dovrà adeguatamente essere reintegrata in caso di rinnovo come previsto dal presente capitolato.

Art. 22 –TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Provincia è titolare del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.. La Ditta con la sottoscrizione del contratto assume il ruolo di Responsabile del trattamento di dati personali e sensibili e si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali oltre che alle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza. La Ditta si obbliga a trattare i dati di cui entra legittimamente in possesso, per i soli fini dedotti dal contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità.

Art. 23 –OBBLIGO DI TRACCIABILITA'

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della l. 136/2010 l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o con i subcontraenti, in tutti i casi di ammissibilità di tali evenienze, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Brindisi.

La provincia verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Con riferimento ai sub-contratti, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere alla provincia, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che la provincia si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo

Rev.6 del 12.07.2017

ALLEGATO 1)

la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).

Art. 24 –DUVRI

Per quanto concerne la valutazione dei rischi da interferenza, di cui al comma 3-ter, art. 26 del D. Lgs. 81/2008, conseguenti allo svolgimento delle attività previste nelle diverse sedi scolastiche, si ritiene che per la natura delle prestazioni e le caratteristiche dei luoghi, gli eventuali rischi presenti siano superabili con misure di carattere organizzativo, che saranno concordate attraverso un apposito Verbale di Cooperazione e Coordinamento, sottoscritto da tutte le parti interessate prima dell'inizio del servizio e da allegare agli atti contrattuali.

L'adozione di tali misure di carattere organizzativo non comportano nuovi costi per la gestione della sicurezza, ad eccezione di quelli derivanti dal corrispettivo per la partecipazione dei tecnici della Ditta aggiudicataria alla redazione del verbale di cui sopra, quantificabili in € 1.000,00 (IVA esclusa).

Art. 25 –FORO COMPETENTE –CONTROVERSIE

Le eventuali controversie insorte tra l'Istituzione e la Ditta in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, di qualsiasi natura, tecnica, giuridica o amministrativa e non risolvibili mediante transazione (art. 239 del D.Lg 163/2006) o accordo bonario (art. 240 del D.Lgs 163/2006), è devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Brindisi.

Art. 26 –NORME TRANSITORI E FINALI

Per tutto ciò che non è previsto nel presente capitolato, si intendono applicabili le norme del Codice Civile e del vigente codice degli appalti, nonché le altre leggi e normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

ART. 27 – CLAUSOLA FINALE

La Provincia si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto o di cederlo prima della scadenza sua naturale scadenza in caso di intervenuta modifica costituzionale/legislativa circa le sue competenze istituzionali, ovvero in caso di suo accorpamento con altro Ente o di sua soppressione.

La Ditta Aggiudicataria dichiara di ben conoscere la presente clausola che accetta, unitamente a tutte le altre, incondizionatamente anche con la doppia sottoscrizione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice Civile.

Allegati:

- a) Allegato tecnico della regione


Il DIRIGENTE
Dr.ssa Fernanda PRETE